*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 33 del 10 febbraio 1993 - Serie generale*

*Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)*

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Mercoledì, 10 febbraio 1993** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

**N. 16**

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 1993.

# Modificazioni al regolamento del 2 luglio 1991 in materia di bilancio e la relazione semestrale delle SIM.

# SOMMARIO

## BANCA D'ITALIA

# DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

## BANCA D'ITALIA

PROVVEDIMENTO 1° febbraio 1993.

**Modificazioni al regolamento del 2 luglio 1991 in materia di bilancio e la relazione semestrale delle SIM.**

IL GOVERNATORE

Vista la legge 2 gennaio 1991, n. 1, recante la disciplina dell'attività di intermediazione mobiliare e disposizioni sull'organizzazione dei mercati mobiliari;

Visto il regolamento emanato dalla Banca d'Italia il 2 luglio 1991, ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *a*), e dell'art. 9, commi 4 e 5, della legge 2 gennaio 1991, n. 1 (di seguito «regolamento»),

Visti gli articoli 1 e 5 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, di attuazione delle direttive CEE n. 86/635 e n. 89/117 relative, rispettivamente, ai conti annuali e consolidati degli enti finanziari e alla pubblicità dei documenti delle succursali italiane di intermediari esteri;

Vista la lettera n. BOR/RM/93000577 del 26 gennaio 1993 con la quale la Commissione nazionale per le società e la borsa ha comunicato la propria intesa ai sensi dell'art. 9, comma 5, lettera *a*), della legge n. 1/91;

Dispone:

Art. 1.

1. L'art. 39, comma 2, del regolamento, è sostituito dal seguente:

«I costi operativi fissi sono rappresentati dalla somma delle voci "80. Spese amministrative" e "110. Altri oneri di gestione" dello schema di conto economico individuale di cui all'allegato 9».

Art. 2.

1. L'art. 49 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 49 *(Forme tecniche dei bilanci)*. — Le SIM redigono il bilancio individuale e il bilancio consolidato secondo gli schemi e le regole di compilazione riportati nell'allegato 9».

2. Gli articoli 50, 51, 52, 53, 54 e 55 del regolamento sono abrogati.

3. L'art. 56 del regolamento è sostituito dal seguente:

«Art. 56 *(Relazione semestrale)*. — *1*. Entro tre mesi dalla fine del primo semestre dell'esercizio, gli amministratori della SIM trasmettono al collegio sindacale una relazione sull'andamento della gestione nel periodo. La relazione è costituita da una situazione dei conti e da un commento.

*2*. Nella situazione dei conti sono iscritte separatamente le voci previste nello schema riportato nell'allegato 10. Per le modalità di redazione si applicano le disposizioni contenute nell'allegato 9.

*3*. Il commento illustra gli indirizzi aziendali seguiti nel semestre e l'andamento della gestione nel suo complesso e con riferimento a ciascuna delle diverse attività esercitate tenendo anche conto delle componenti reddituali in formazione. Esso contiene riferimenti sul prevedibile andamento del secondo semestre dell'esercizio e indica i fatti di rilievo verificatisi tra la fine del semestre e la data in cui la relazione è trasmessa al collegio sindacale.

*4*. La relazione, corredata delle eventuali osservazioni del collegio sindacale, è resa pubblica entro il quarto mese successivo alla fine del primo semestre dell'esercizio mediante deposito presso la sede della società fino all'approvazione del bilancio dell'esercizio in corso, con obbligo di consegnarne copia a chiunque ne faccia richiesta.

*5*. Ai fini della redazione della relazione di cui al presente articolo, le SIM con azioni quotate in borsa si attengono altresì alle disposizioni emanate dalla Consob ai sensi dell'art. 2429-*bis*, ultimo comma, del codice civile».

4. All'ultimo rigo dell'art. 57 le parole «allegato 12» sono sostituite con «allegato 11».

Art. 3.

1. Gli allegati 9 e 10 al regolamento diventano l'allegato 9; esso è costituito dall'allegato *A* al presente provvedimento.

2. L'allegato 11 al regolamento diviene allegato 10 ed è sostituito dall'allegato *B* al presente provvedimento.

3. L'allegato 12 al regolamento diviene allegato 11.

Art. 4.

1. Le presenti disposizioni entrano in vigore dal 1° gennaio 1993.

2. Le istruzioni di cui all'art. 2 in materia di forme tecniche dei bilanci si applicano a partire dal bilancio dell'impresa e dal bilancio consolidato relativi al primo esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1992.

3. Le istruzioni di cui all'art. 2 in materia di relazione semestrale si applicano a partire dalla prima relazione redatta nell'esercizio successivo a quello chiuso o in corso al 31 dicembre 1993.

Roma, 1° febbraio 1993

*Il Governatore* CIAMPI

ALLEGATO *A*

# I BILANCI DELLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE
# SCHEMI E REGOLE DI COMPILAZIONE

## Capitolo 1. PRINCIPI GENERALI

### 1. Destinatari delle disposizioni

Le società di intermediazione mobiliare di cui alla L. 1/91 e le società fiduciarie di cui all'art. 17, comma 2 della medesima legge (di seguito definite "SIM") redigono per ciascun esercizio il bilancio dell'impresa secondo le disposizioni del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87 (di seguito "decreto") e le presenti istruzioni.

Le società di cui sopra redigono il bilancio consolidato ove ricorrano le ipotesi di cui all'art. 24 del decreto.

### 2. Contenuto del bilancio

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono costituiti dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa. Essi sono corredati di una relazione degli amministratori sulla gestione, rispettivamente, della SIM o delle imprese incluse nel consolidamento.

Il bilancio dell'impresa e il bilancio consolidato sono redatti con chiarezza e rappresentano in modo veritiero e corretto la situazione patrimoniale, la situazione finanziaria e il risultato economico dell'esercizio.

Se le informazioni richieste dalle disposizioni del "decreto" e dalle istruzioni della Banca d'Italia, non sono sufficienti a dare una rappresentazione veritiera e corretta, nella nota integrativa sono fornite informazioni complementari necessarie allo scopo.

Se, in casi eccezionali, l'applicazione di una delle suddette disposizioni e istruzioni è incompatibile con la rappresentazione veritiera e corretta, essa non deve essere applicata (art. 2, comma 5, del "decreto"). Nella nota integrativa sono spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico. Nel bilancio dell'impresa gli eventuali utili derivanti dalla deroga sono iscritti in una riserva non distribuibile se non in misura corrispondente al valore recuperato per effetto di cessioni o di ammortamento.

### 3. Schemi del bilancio

Gli schemi dello stato patrimoniale e del conto economico relativi al bilancio dell'impresa sono indicati nell'appendice A delle presenti istruzioni, quelli relativi a bilancio consolidato nell'appendice B.

Gli schemi di stato patrimoniale e di conto economico sono costituiti da voci (contrassegnate da numeri arabi), da sottovoci (contrassegnate da lettere) e da ulteriori dettagli informativi (i "di cui" delle voci e delle sottovoci). Le voci, le sottovoci e i relativi dettagli informativi costituiscono i conti del bilancio.

E' consentita l'aggiunta di nuove voci, purché il loro contenuto non sia riconducibile ad alcuna delle voci già previste dagli schemi e solo se si tratti di importi di rilievo. Altre informazioni possono essere fornite nella nota integrativa. In particolare, nella nota integrativa la SIM deve inserire le informazioni ritenute necessarie per una corretta rappresentazione della situazione patrimoniale, finanziaria ed economica.

Le sottovoci previste dagli schemi possono essere raggruppate quando ricorra una delle due seguenti condizioni:

a) l'importo delle sottovoci sia irrilevante;

b) il raggruppamento favorisca la chiarezza del bilancio; in questo caso la nota integrativa deve contenere distintamente le sottovoci oggetto di raggruppamento.

Per ogni conto dello stato patrimoniale e del conto economico occorre indicare anche l'importo dell'esercizio precedente. Se i conti non sono comparabili, quelli relativi all'esercizio precedente devono essere adattati; la non comparabilità e l'adattamento o l'impossibilità di questo sono segnalati e commentati nella nota integrativa.

Nello stato patrimoniale e nel conto economico non sono indicati i conti che non presentano importi né per l'esercizio al quale si riferisce il bilancio né per quello precedente.

Se un elemento dell'attivo o del passivo ricade sotto più voci dello stato patrimoniale, nella nota integrativa deve annotarsi, qualora ciò sia necessario ai fini della comprensione del bilancio, la sua riferibilità anche a voci diverse da quella nella quale è iscritto.

## 4. Collegamento fra contabilità e bilancio

Le modalità di tenuta del sistema contabile (piano dei conti, criteri di contabilizzazione ecc.) adottate dalla SIM devono consentire il raccordo tra le risultanze contabili e i conti del bilancio.

A questo scopo occorre che nel sistema informativo-contabile siano presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari ad assicurare tale raccordo; in sede di redazione del bilancio la coerenza tra le evidenze

contabili sistematiche e i conti del bilancio deve essere assicurata, comunque, anche mediante apposite scritture di riclassificazione.

Analogamente, nel sistema informativo-contabile devono essere presenti e agevolmente reperibili tutti gli elementi informativi necessari a redigere la nota integrativa.

## 5. Definizioni

Di seguito sono indicate le definizioni dei termini e delle espressioni più ricorrenti nelle presenti istruzioni.

### 5.1 Clientela

Rientrano in questa categoria tutti i soggetti diversi dagli enti creditizi e dagli enti finanziari.

### 5.2 Crediti e debiti "a vista"

Sono considerati crediti e debiti "a vista" le disponibilità che possono essere ritirate da parte del creditore in qualsiasi momento senza preavviso o con un preavviso di 24 ore o di un giorno lavorativo. Il periodo di preavviso è quello compreso fra la data in cui il preavviso stesso viene notificato e la data in cui diventa esigibile il rimborso.

Rientrano tra i crediti e i debiti "a vista" anche quelli con vincolo contrattuale di scadenza pari a 24 ore o a un giorno lavorativo.

### 5.3 Enti creditizi

Rientrano in questa categoria:

a) gli enti comunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza e inclusi nell'elenco di cui all'art. 3, comma 7, della direttiva 77/780/CEE;

b) gli enti extracomunitari autorizzati dalle competenti autorità di vigilanza ad esercitare l'attività di ente creditizio come definita dall'art. 1 della direttiva 77/780/CEE;

c) le banche centrali;

d) gli organismi internazionali a carattere bancario (Banca Internazionale per la Ricostruzione e lo Sviluppo, Società Finanziaria Internazionale, Banca Interamericana di Sviluppo, Banca Asiatica di Sviluppo, Banca Africana di

Sviluppo, Fondo di Ristabilimento del Consiglio d'Europa, Nordik Investment Bank, Banca di Sviluppo dei Caraibi, Banca Europea d'Investimenti, Banca Europea per la Ricostruzione e lo Sviluppo).

**5.4 Enti finanziari**

Ai fini delle presenti istruzioni rientrano in questa categoria[1]:
a) le società di cui alla legge 23 marzo 1983, n. 77;
b) le società finanziarie capogruppo dei gruppi creditizi iscritti nell'albo di cui all'art. 28 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;
c) le società di cui alla legge 2 gennaio 1991, n. 1;
d) le società e gli enti che esercitano l'attività di cessione di crediti d'impresa di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;
e) i soggetti di cui all'art. 6 del decreto legge 3 maggio 1991, n. 143, come modificato dalla legge 5 luglio 1991, n. 197;
f) le imprese aventi forma di società o di enti, diverse da quelle di cui alle lettere precedenti, che svolgano in via esclusiva o principale, anche indirettamente, attività finanziaria ai sensi dell'art. 27, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356.

La detenzione o la gestione di partecipazioni è considerata attività finanziaria soltanto se riguarda partecipazioni in enti creditizi o in imprese finanziarie: è altresì considerata attività finanziaria l'assunzione di partecipazioni al fine di successivi smobilizzi.

**5.5 Immobilizzazioni immateriali**

Sono considerati immobilizzazioni immateriali se iscritti nei conti dell'attivo:

a) i costi di impianto e di ampliamento e i costi di ricerca e di sviluppo, quando abbiano utilità pluriennale;

b) l'avviamento, se acquisito a titolo oneroso;

c) i diritti di brevetto e di utilizzazione delle opere dell'ingegno, le concessioni, le licenze, i marchi, i diritti e i beni simili e i relativi acconti versati;

d) gli altri costi pluriennali.

---

1. Gli agenti di cambio devono essere convenzionalmente ricompresi tra gli enti finanziari.

I costi pluriennali di cui alle lettere a), b) e d) possono essere iscritti nei conti dell'attivo solo con il consenso del collegio sindacale.

### 5.6 Immobilizzazioni materiali

Sono considerati immobilizzazioni materiali:

a) i terreni, i fabbricati, gli impianti tecnici, le attrezzature di qualsiasi tipo, gli acconti versati per l'acquisto o la costruzione di tali beni e le immobilizzazioni in corso di completamento. I terreni e i fabbricati includono tutti i diritti reali di godimento su immobili e i diritti a questi assimilabili ai sensi della legislazione del Paese dove il bene è ubicato;
b) gli altri beni materiali destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa.

### 5.7 Immobilizzazioni finanziarie

Sono considerati immobilizzazioni finanziarie:

a) le partecipazioni, incluse quelle in imprese del gruppo;
b) i titoli e gli altri valori mobiliari destinati ad essere utilizzati durevolmente dall'impresa, che siano cioè destinati ad essere mantenuti nel patrimonio aziendale a scopo di stabile investimento(2).

I titoli e gli altri valori mobiliari di cui alla lett. b) sono definiti "titoli immobilizzati".

### 5.8 Titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie

Rientrano in questa categoria i titoli e gli altri valori mobiliari non destinati a stabile investimento aziendale.

Il portafoglio titoli - ad esclusione delle partecipazioni - delle SIM autorizzate all'attività ex art. 1, comma 1, lettera a) per conto proprio della L. 1/91 rientra per intero in tale categoria.

I titoli e gli altri valori mobiliari anzidetti sono definiti "titoli non immobilizzati".

---

2. Gli investimenti della specie dovranno in ogni caso essere posti in essere nel rispetto dell'art. 43 del Regolamento della Banca d'Italia del 2 luglio 1991.

## 5.9 Imprese del gruppo

Sono imprese del gruppo:

a) il singolo ente creditizio o finanziario e il soggetto controllante che non sia impresa capogruppo ai sensi dell'art. 25 del "decreto";

b) l'impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25, le imprese da questa controllate nonché il soggetto controllante l'impresa capogruppo che non sia a sua volta capogruppo ai sensi del medesimo articolo;

c) le imprese, anche diverse dagli enti creditizi e finanziari, che operano secondo una direzione unitaria, le imprese da queste controllate nonché l'eventuale soggetto controllante le imprese sottoposte a direzione unitaria che non sia impresa capogruppo ai sensi del suddetto art. 25.

Per i fini qui considerati il controllo e la direzione unitaria ricorrono nelle ipotesi previste dagli articoli 25 e 26 del "decreto".

## 5.10 Operazioni "di copertura"

Le operazioni fuori bilancio "di copertura" sono quelle effettuate dalla SIM con lo scopo di proteggere dal rischio di avverse variazioni dei tassi di interesse, dei tassi di cambio o dei prezzi di mercato, il valore di singole attività o passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un titolo determinato) o di insiemi di attività o di passività in bilancio o "fuori bilancio" (ad esempio, di un portafoglio di titoli).

Un'operazione "fuori bilancio" è considerata "di copertura" quando:

a) vi sia l'intento della SIM di porre in essere tale "copertura";

b) sia elevata la correlazione tra le caratteristiche tecnico-finanziarie (scadenza, tasso di interesse, ecc.) delle attività/passività coperte e quelle del contratto "di copertura";

c) le condizioni di cui alle precedenti lettere a) e b) risultino documentate da evidenze interne della SIM.

### 5.11 Operazioni "fuori bilancio"

Rientrano nella presente categoria le operazioni "sotto la linea" (esposte nella voce "impegni" delle Garanzie e Impegni) e le operazioni "fuori bilancio" in senso stretto, tra cui:

a) i contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli e di valute;

b) i contratti derivati con titolo sottostante ("futures" e "options" con titolo sottostante, contratti a premio);

c) i contratti derivati su valute ("domestic currency swaps", "currency options" ecc.);

d) i contratti derivati senza titolo sottostante collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività ("futures" senza titolo sottostante, "interest rate options", "forward rate agreements", "interest rate swaps" ecc.);

Per i contratti derivati di cui alle lettere b), c) e d) valgono le seguenti definizioni:

1) "future": il contratto derivato standardizzato con il quale le parti si impegnano a scambiare ad una data prestabilita determinate attività oppure a versare o a riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

2) "option": il contratto derivato che attribuisce ad una delle parti, dietro il pagamento di un corrispettivo detto premio, la facoltà - da esercitare entro un dato termine o alla scadenza di esso - di acquistare o di vendere determinate attività ad un certo prezzo oppure di riscuotere un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

3) "forward rate agreement": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a una data prestabilita un importo determinato in base all'andamento di un indicatore di riferimento;

4) "interest rate swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere a date prestabilite importi determinati in base al differenziale di tassi di interesse diversi;

5) "domestic currency swap": il contratto derivato con il quale le parti si impegnano a versare o a riscuotere ad una data prestabilita un importo determinato in base al differenziale del tasso di cambio contrattuale e di quello corrente alla data di scadenza dell'operazione.

5.12 Partecipazioni

Per partecipazioni si intendono i diritti, rappresentati o meno da titoli, nel capitale di altre imprese i quali, realizzando una situazione di legame durevole con esse, sono destinati a sviluppare l'attività del partecipante. Si ha partecipazione quando il soggetto sia titolare di almeno un decimo dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria.

5.13 Rettifiche di valore

Le rettifiche di valore consistono nella svalutazione o nell'ammortamento di elementi dell'attivo.

5.14 Riprese di valore

Le riprese di valore consistono nel ripristino di valore degli elementi dell'attivo in precedenza svalutati, effettuato a norma dell'art. 16, comma 3, dell'art. 17, comma 2, dell'art. 18, comma 4, o dell'art. 20, comma 9, del "decreto".

5.15 Sofferenze

Per sofferenze si intendono le posizioni creditorie (crediti, titoli, altri investimenti finanziari) nei confronti di soggetti in stato di insolvenza (anche non accertato giudizialmente) o in situazioni sostanzialmente equiparabili, indipendentemente dalle eventuali previsioni di perdita formulate dalla SIM.

5.16 Valori mobiliari

Rientrano nella presente categoria i titoli di debito, i titoli di capitale (ivi incluse le "partecipazioni") e le operazioni "fuori bilancio" su titoli, su tassi di interesse, su indici e altre attività finanziarie.

5.17 Valori quotati

Rientrano nella presente categoria i valori mobiliari quotati in mercati organizzati italiani o di altri Paesi.

## Capitolo 2. IL BILANCIO DELL'IMPRESA

### 1. Disposizioni generali

I criteri per la redazione dei conti del bilancio non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art 7, comma 3, del "decreto").

Nel rispetto delle presenti istruzioni i conti del bilancio sono redatti privilegiando, ove possibile, la rappresentazione della sostanza sulla forma e il momento del regolamento delle operazioni su quello della contrattazione.

Sono vietati i compensi di partite, ad eccezione di quelli espressamente previsti dal "decreto" e di quelli indicati nelle presenti istruzioni, quando la compensazione sia un aspetto caratteristico dell'operazione oppure si tratti di operazioni "di copertura".

La situazione dei conti alla data di apertura dell'esercizio corrisponde a quella confluita nel bilancio approvato relativo all'esercizio precedente.

Il bilancio è redatto in lire italiane. E' ammessa la tenuta di una contabilità plurimonetaria.

La rilevazione dei proventi e degli oneri avviene nel rispetto del principio di competenza, indipendentemente dalla data dell'incasso e del pagamento, e del principio di prudenza. E' privilegiato quest'ultimo principio, purché non vi sia formazione di riserve non esplicite.

La svalutazione e l'ammortamento degli elementi dell'attivo sono effettuati esclusivamente mediante la rettifica diretta in diminuzione del valore di tali elementi. Non è ammessa l'iscrizione nel passivo di fondi rettificativi.

Le attività acquisite in nome e per conto di terzi, nonchè quelle acquisite in nome proprio e per conto di terzi da società fiduciarie, non figurano nel bilancio. Di tali attività è data informativa nella nota integrativa.

### 2. Disposizioni riguardanti determinate operazioni

#### 2.1 Operazioni in titoli

I conti dell'attivo relativi ai titoli sono interessati dalle operazioni di acquisto, di sottoscrizione e di vendita dei titoli solo al momento del regolamento di tali

operazioni. Per i titoli di debito la data di regolamento corrisponde a quella cui le parti fanno riferimento per il calcolo dei dietimi relativi alla cedola o agli interessi in corso di maturazione al momento dell'operazione. Per i titoli di capitale quotati, la data di regolamento corrisponde al giorno di liquidazione di borsa indicato nel contratto.

**2.2 Operazioni in valuta**

I conti dell'attivo e del passivo sono interessati dalle operazioni in valuta (di finanziamento, di deposito, di compravendita ecc.) solo al momento del regolamento di tali operazioni [1].

**2.3 Riporti e operazioni pronti contro termine** [1-bis]

I riporti e le operazioni di pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione (ad esempio, di titoli) devono essere iscritte da parte del cessionario come crediti verso il cedente e da parte del cedente come debiti verso il cessionario; l'importo iscritto è pari al prezzo pagato o incassato a pronti. Corrispondentemente le attività trasferite continuano a figurare nell'attivo del bilancio del cedente, che ne indica l'importo nella nota integrativa, e non sono registrate nell'attivo del bilancio del cessionario. Quando invece l'operazione pronti contro termine preveda per il cessionario la facoltà di rivendita a termine delle attività oggetto della transazione, queste non possono più figurare nell'attivo del bilancio del cedente, ma devono essere iscritte in quello del cessionario. L'impegno di riacquisto a termine è registrato da parte del cedente tra gli impegni.

---

1. Tale regola si applica anche alle "contropartite" in lire di operazioni che comportano lo scambio di lire con valuta.

1-bis. Si rammenta che le operazioni pronti contro termine possono:
- essere realizzate, dalle SIM autorizzate a svolgere l'attività di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) per conto proprio della L. 1/91, nel quadro della propria operatività in titoli e secondo criteri di funzionalità e correlazione con la medesima;
- essere poste in essere dalle SIM autorizzate a svolgere attività diverse da quelle di cui al precedente alinea, a valere sui titoli che possono essere detenuti per investimento del patrimonio ai sensi delle vigenti disposizioni e nell'intesa che le operazioni in questione avvengano in contropartita con altri intermediari autorizzati.

## 2.4 Attività cedute o ricevute in garanzia

Le attività cedute a terzi in garanzia di obbligazioni proprie o di terzi continuano a figurare nell'attivo del bilancio del cedente e non sono registrate in quello del cessionario. Il cedente indica tra le garanzie rilasciate l'importo delle attività cedute in garanzia di obbligazioni di terzi.

Le suddette disposizioni non si applicano ai versamenti di contante; questi sono iscritti, infatti, come crediti o come debiti.

Nella nota integrativa sono indicate separatamente le attività cedute e quelle ricevute in garanzia. Per le prime occorre distinguere quelle che garantiscono obbligazioni di terzi da quelle che garantiscono obbligazioni proprie e segnalare, per queste ultime, le voci del passivo cui esse si riferiscono.

## 2.5 Attività e passività subordinate

Hanno carattere subordinato le attività e le passività, rappresentate o meno da titoli, il cui diritto al rimborso, nel caso di liquidazione dell'ente emittente o di sua sottoposizione ad altra procedura concorsuale, può essere esercitato da parte del creditore solo dopo quelli degli altri creditori non egualmente subordinati.

## 2.6 Opzioni su titoli, valute e altri valori

I premi pagati e quelli incassati per l'acquisto e per l'emissione di opzioni devono essere iscritti, rispettivamente, nella voce dell'attivo "opzioni e altri valori assimilati" e nella voce del passivo "premi per opzioni e altri valori assimilati emessi".

I premi relativi ad opzioni esercitate entro il previsto termine di scadenza sono portati in aumento o in diminuzione, a seconda dei casi, del prezzo delle attività sottostanti (se l'opzione comporta lo scambio di capitali) oppure del differenziale incassato o pagato (se l'opzione non comporta lo scambio di capitali).

I premi relativi ad opzioni non esercitate e scadute sono registrati nel conto economico nella voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie". Nella suddetta voce "profitti (perdite) da operazioni finanziarie" sono anche rilevati i risultati della vendita di opzioni.

## 3. Lo stato patrimoniale

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi dello stato patrimoniale.

I crediti derivanti da contratti di finanziamento sono iscritti per l'importo erogato al netto dei relativi rimborsi.

Gli elementi dell'attivo diversi dai crediti sono contabilizzati al costo di acquisto o di produzione maggiorato delle spese incrementative. Il costo di acquisto o di produzione è calcolato secondo quanto disposto dall'art. 8, commi 2, 3 e 4 del "decreto".

Nella nota integrativa è indicato, per ciascuna categoria di elementi fungibili (ivi inclusi i valori mobiliari), quale metodo, tra quelli previsti nell'art. 8, comma 3, del "decreto" (costo medio ponderato, L.I.F.O., F.I.F.O. ecc.), sia stato adottato per la determinazione del costo di acquisto della "rimanenza" a fine esercizio degli elementi anzidetti.

### 3.1 Attivo

#### Cassa e disponibilità

La presente voce include:

a) le valute aventi corso legale, comprese le banconote e le monete divisionali estere. Assegni bancari, circolari e altri;

b) i crediti "a vista" verso gli uffici postali (sempre che non vi siano dubbi circa la loro effettiva esigibilità) del Paese o dei Paesi in cui la SIM risiede con proprie filiali.

#### Crediti verso enti creditizi

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito".

#### Crediti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito".

Crediti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i crediti verso clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "obbligazioni e altri titoli di debito".

Obbligazioni e altri titoli di debito

Nella presente voce devono figurare tutti i titoli di debito presenti nel portafoglio della SIM (titoli di Stato, obbligazioni, certificati di deposito, altri valori mobiliari).

Sono inclusi nella presente voce anche i titoli a tasso di interesse variabile, indicizzati in base a un parametro predeterminato (quale, ad esempio, il tasso di interesse del mercato interbancario o quello dell'euromercato).

Tra i "titoli propri" possono figurare soltanto i titoli di propria emissione riacquistati e negoziabili.

Azioni, quote e altri titoli di capitale

La presente voce include tutti i titoli di capitale (azioni e quote), che non abbiano natura di partecipazione. Devono anche figurarvi le azioni e quote degli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Opzioni e altri valori assimilati

Nella presente voce deve figurare il valore delle opzioni e degli altri contratti assimilati non esercitati e per i quali non sia ancora decorso il termine di esercizio.

Partecipazioni

Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del "decreto" devono suddividere la presente voce nelle seguenti due sottovoci:

"(a) valutate al patrimonio netto";

"(b) altre".

Partecipazioni in imprese del gruppo

Valgono le medesime istruzioni della voce partecipazioni.

Altre attività

Nella presente voce devono essere iscritte tutte le attività non riconducibili nelle altre voci dello stato patrimoniale. Sono incluse anche le "contropartite contabili" delle eventuali rivalutazioni di operazioni "fuori bilancio". Nel "di cui: - crediti verso promotori finanziari" confluiscono le posizioni creditorie verso agenti e mandatari della SIM.

Ratei e risconti attivi

E' ammessa la rettifica diretta, in aumento o in diminuzione, dei conti dell'attivo e del passivo ai quali si riferiscono i ratei e i risconti, quando ciò sia tecnicamente appropriato.

Pertanto:

a) i conti dell'attivo relativi a crediti e a titoli possono includere i ratei attivi per gli interessi maturati su tali attività;

b) i conti del passivo relativi a debiti, rappresentati o meno da titoli, che includono interessi "anticipati" possono essere iscritti al netto dei risconti attivi per gli interessi non ancora maturati su tali passività.

Le rettifiche di rilevanza apprezzabile sono illustrate nella nota integrativa.

## 3.2 Passivo

Debiti verso enti creditizi

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti creditizi qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso enti finanziari

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso enti finanziari qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Debiti verso clientela

Nella presente voce devono figurare tutti i debiti verso la clientela, qualunque sia la loro forma tecnica, ad eccezione di quelli rappresentati da titoli che occorre ricondurre nella voce "debiti rappresentati da titoli".

Premi per opzioni ed altri valori assimilati

Nella presente voce deve figurare il valore dei premi incassati a fronte di opzioni emesse ed altri contratti assimilati per i quali non sia ancora decorso il termine di esercizio.

Altre passività

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "altre attività".

Ratei e risconti passivi

Valgono le medesime istruzioni della voce dell'attivo "ratei e risconti attivi".

Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

Nella presente voce deve figurare l'importo calcolato a norma dell'art. 2120 del codice civile.

Fondi per rischi ed oneri

I fondi per rischi ed oneri sono destinati soltanto a coprire perdite, oneri o debiti di natura determinata, di esistenza probabile o certa, dei quali tuttavia alla data di chiusura dell'esercizio sono indeterminati o l'ammontare o la data di sopravvenienza. I suddetti fondi non possono avere la funzione di rettificare valori dell'attivo e non possono superare l'importo necessario alla copertura dei rischi a fronte dei quali sono stati costituiti.

Nella sottovoce (a) "fondi di quiescenza e per obblighi simili" sono indicati esclusivamente i fondi di previdenza del personale senza autonoma personalità giuridica.

Nella sottovoce (b) "fondi imposte e tasse" devono figurare, in particolare, gli accantonamenti effettuati a fronte delle imposte non ancora liquidate, delle

imposte rateizzate su plusvalenze patrimoniali, di eventuali oneri fiscali derivanti da contenziosi in essere.

Nella sottovoce (c) "altri fondi" sono ricompresi anche i fondi (diversi dai "fondi rischi su crediti") accantonati a fronte delle perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Fondo per rischi finanziari generali

Il fondo per rischi finanziari generali essendo destinato alla copertura dei rischi propri delle operazioni finanziarie è assimilabile a una riserva patrimoniale.

La variazione netta (saldo delle dotazioni e dei prelievi) fatta registrare dal fondo durante l'esercizio è iscritta, con il pertinente segno algebrico, nella voce del conto economico "variazione del fondo per rischi finanziari generali".

Fondo rischi su crediti

I "fondi rischi su crediti" includono tutti i fondi che siano destinati a fronteggiare rischi soltanto eventuali su crediti e che non abbiano pertanto funzione rettificativa (art. 20, comma 6, del "decreto").

Capitale

Nella presente voce deve figurare l'intero ammontare delle azioni emesse dalla SIM.

Riserve di rivalutazione

Le riserve di rivalutazione costituite prima del 31.12.1993 possono essere indicate separatamente come sottovoci della presente voce.

### 3.3 Garanzie e impegni

Garanzie rilasciate

Nella presente voce figurano tutte le garanzie prestate dalla SIM nonché le attività da questa cedute a garanzia di obbligazioni di terzi.

Impegni

Nella presente voce figurano tutti gli impegni irrevocabili assunti dall'impresa. Per la determinazione degli importi degli impegni da iscrivere nella presente voce si deve far riferimento al prezzo contrattuale, ove esistente (es. compravendita di titoli non ancora regolata), ovvero al presumibile importo dell'impegno stesso. I criteri seguiti ed eventuali eccezioni vanno indicati nella nota integrativa.

## 4. Il conto economico

Nel presente paragrafo sono indicate le istruzioni per la compilazione delle voci, delle sottovoci e dei relativi dettagli informativi del conto economico.

### 4.1 Conto economico

Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

Nella presente voce figurano per "sbilancio" complessivo (somma algebrica dei saldi di cui alle successive lettere a, b e c):

a) Il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su titoli che non costituiscono immobilizzazioni finanziarie, inclusi i risultati delle valutazioni di tali titoli effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto";

b) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su valute, inclusi i risultati delle valutazioni di tali operazioni effettuate a norma dell'art. 21 del "decreto";

c) il saldo tra i profitti e le perdite delle operazioni, in bilancio e "fuori bilancio", su altri strumenti finanziari, inclusi i risultati delle valutazioni di tali valori effettuate a norma dell'art. 20 del "decreto".

Dalla presente voce sono esclusi i proventi e gli oneri relativi ad operazioni di "copertura" iscritti tra gli interessi secondo quanto indicato nelle istruzioni relative alle voci "interessi attivi e proventi assimilati" e "interessi passivi e oneri assimilati".

Il saldo di cui alla lettera a) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla compravendita dei titoli non immobilizzati; tali utili e perdite sono

calcolati come somma algebrica delle esistenze iniziali dell'esercizio (valore dei titoli corrispondente a quello iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente), dei costi per acquisti regolati durante l'esercizio (ivi incluse le sottoscrizioni di titoli in emissione), dei ricavi per vendite regolate durante l'esercizio (ivi inclusi i rimborsi di titoli scaduti) e delle rimanenze finali dell'esercizio (a "valori di libro", cioè prima delle valutazioni di bilancio);

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati con titolo sottostante che rientrino nell'attività di negoziazione (2);

3) i risultati delle valutazioni dei titoli non immobilizzati, dei contratti di compravendita non ancora regolati (a pronti o a termine) di titoli non immobilizzati e dei contratti di cui al precedente numero 2) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

Il saldo di cui alla lettera b) include:

1) gli utili e le perdite derivanti dalla negoziazione delle valute;

2) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati su valute;

3) la differenza tra il valore corrente di fine esercizio degli elementi dell'attivo e del passivo e delle operazioni "fuori bilancio" denominati in valuta e il valore contabile dei medesimi elementi ed operazioni.

Il saldo di cui alla lettera c) include:

1) i differenziali positivi e negativi per contratti derivati senza titolo sottostante, collegati a tassi di interesse, a indici o ad altre attività e che rientrino nell'attività di negoziazione;

2) i risultati delle valutazioni dei contratti di cui al precedente numero 1) non ancora scaduti o chiusi a fine esercizio.

---

2. Gli acquisti e le vendite di titoli effettuati a seguito di contratti derivati ("futures" e "options") devono essere registrati secondo l'"importo dovuto" il giorno di liquidazione dei contratti stessi.

Commissioni attive
Commissioni passive

Nelle presenti voci figurano i proventi e gli oneri relativi, rispettivamente, ai servizi prestati e a quelli ricevuti dalla SIM.

Interessi attivi e proventi assimilati
Interessi passivi e oneri assimilati

Nelle presenti voci devono essere iscritti, secondo il principio di competenza, gli interessi e i proventi ed oneri assimilati relativi a titoli, crediti e debiti, anche se indicizzati o subordinati, nonché eventuali altri interessi.

I proventi e gli oneri assimilati agli interessi, da iscrivere nel conto economico in proporzione del tempo maturato, comprendono in particolare:

a) la differenza tra il costo di acquisto e il valore superiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie; tale differenza è portata in aumento degli interessi prodotti dai titoli;

b) la differenza tra il costo di acquisto e il valore inferiore di rimborso dei titoli di debito che costituiscono immobilizzazioni finanziarie (salvo che l'ente finanziario non decida di svalutare i titoli secondo quanto previsto dall'art. 18, comma 5, del "decreto"); tale differenza è portata in riduzione degli interessi prodotti dai titoli;

c) le riduzioni e gli aumenti di costo rivenienti dalla assunzione di debiti, rispettivamente, sopra o sotto la pari rientrano fra gli aumenti di costo, ad esempio, le quote di competenza dell'esercizio del disaggio di emissione su obbligazioni);

d) le commissioni e le provvigioni calcolate in funzione dell'importo o della durata del credito o del debito cui si riferiscono;

e) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni "fuori bilancio" destinate alla copertura di attività o di passività che generano interessi. Nei contratti derivati tali proventi ed oneri corrispondono ai differenziali, rispettivamente positivi e negativi, calcolati sulla base della differenza fra prezzo o tasso contrattuale e prezzo o tasso corrente alla fine dell'esercizio o alla data di scadenza o di chiusura dei contratti stessi.
Nei contratti di compravendita a termine di valute i differenziali corrispondono ai margini tra cambio a termine e cambio a pronti fissati nei contratti di "swap" oppure ai margini tra cambio a termine stabilito nei contratti di "outright" e cambio a pronti corrente al momento della stipula dei contratti stessi.

In base al principio di coerenza nel trattamento contabile i differenziali suddetti sono iscritti nei conti economici secondo una distribuzione temporale coerente con quella di registrazione degli interessi prodotti dalle attività e dalle passività coperte, se si tratta di copertura "specifica", oppure secondo la durata del contratto, se questo è di copertura "generica" ([3]). Il saldo di tutti i differenziali fatti affluire nel conto economico è incluso, secondo il relativo segno algebrico, tra gli interessi attivi o tra quelli passivi;

f) i proventi e gli oneri relativi ai riporti e alle operazioni pronti contro termine che prevedano l'obbligo per il cessionario di rivendita a termine delle attività (ad esempio, di titoli) oggetto della transazione; tali proventi ed oneri sono calcolati tenendo conto sia della differenza fra il prezzo a pronti e il prezzo a termine sia dei frutti (ad esempio, degli interessi) prodotti nel periodo di durata dell'operazione dalle suddette attività.

Nella voce del conto economico "interessi attivi e proventi assimilati", deve figurare il saldo tra gli interessi di mora maturati durante l'esercizio e la rettifica di valore corrispondente alla quota di tali interessi giudicata non recuperabile.

Dividendi e altri proventi

Nella presente voce devono figurare anche i dividendi e gli altri proventi di azioni o quote di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari.

Spese amministrative

Nella sottovoce (b) "altre spese amministrative" devono figurare, in particolare, le spese per servizi professionali (spese legali, spese notarili, ecc.), le spese per l'acquisto di beni e di servizi non professionali (energia elettrica, cancelleria, trasporti, ecc.), i fitti e i canoni passivi, i premi di assicurazione, le imposte indirette e le tasse (liquidate e non liquidate) di competenza dell'esercizio.

---

3. Per i "futures" e per le "options" su titoli o tassi di interesse e per i "forward rate agreements" occorre fare riferimento alla durata del titolo (anche se nozionale) sottostante oppure al periodo di tempo in relazione al quale viene calcolato il differenziale di interessi. Se i contratti suddetti proteggono un portafoglio di titoli non immobilizzati, i differenziali di tali contratti devono essere iscritti nel bilancio relativo all'esercizio nel quale essi sono stati prodotti.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

Nella presente voce sono registrati anche gli eventuali ammortamenti anticipati.

Accantonamenti per rischi ed oneri

Nella presente voce sono iscritti gli accantonamenti ai fondi di cui alla sottovoce (c) "altri fondi" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", ad eccezione di quelli che fronteggiano perdite di valore delle garanzie rilasciate e degli impegni (da ricomprendere nella voce "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni).

Rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

Gli accantonamenti per garanzie e impegni di cui alla presente voce includono le perdite di valore calcolate, in base ai criteri di valutazione stabiliti dall'art. 20 del "decreto", sulle garanzie rilasciate e sugli impegni iscritti nelle voci "garanzie e impegni".

Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

Nella presente voce devono figurare anche i recuperi di crediti svalutati in precedenti esercizi.

Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

Le SIM che applicano il metodo di valutazione previsto dall'art. 19 del "decreto" devono indicare separatamente (con apposito "di cui" da denominare " - su partecipazioni valutate al patrimonio netto") l'importo delle variazioni in diminuzione, intervenute nell'esercizio per effetto di perdite del valore del patrimonio netto delle partecipate.

Proventi straordinari
Oneri straordinari

Nelle presenti voci devono figurare anche le sopravvenienze attive e passive nonchè gli utili e le perdite derivanti dalla vendita di immobilizzazioni non ricomprese in altre voci del conto economico.

Variazione del fondo per rischi finanziari generali

Nella presente voce figura (con l'indicazione del pertinente segno algebrico) il saldo delle dotazioni (accantonamenti) e dei prelievi (utilizzi) del fondo per rischi finanziari generali.

## 5. La nota integrativa

### 5.1 Premessa

La nota integrativa è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1) parte A - Criteri di valutazione;

2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;

3) parte C - Informazioni sul conto economico;

4) parte D - Altre informazioni.

Ogni parte della nota è articolata a sua volta in sezioni, ciascuna delle quali illustra singoli aspetti della gestione aziendale.

Le sezioni sono costituite, di regola, da voci e da tabelle. Le voci e le tabelle che non presentano importi non devono essere indicate.

Le sezioni contengono anche note di commento delle voci e delle tabelle o note descrittive degli aspetti trattati.

Nella nota integrativa le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle previste dal "decreto" e dalle presenti istruzioni, purché ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

### 5.2 Parte A - Criteri di valutazione

Sezione 1 - Illustrazione dei criteri di valutazione

Nella presente sezione sono indicati almeno:

1) i criteri applicati nelle valutazioni di bilancio, nelle rettifiche di valore, nelle riprese di valore e nelle rivalutazioni;

2) nel caso di applicazione di una deroga prevista dall'art. 2, comma 5, dall'art. 7, comma 3 o dall'art. 15, comma 2, del "decreto", i motivi della deroga stessa e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico;

3) le modifiche, con le relative motivazioni, eventualmente apportate ai criteri di ammortamento e ai coefficienti applicati nella valutazione delle immobilizzazioni materiali e immateriali la cui utilizzazione è limitata nel tempo;

4) l'esercizio, motivandolo, della facoltà di ammortizzare l'avviamento in un periodo di durata superiore a cinque anni;

5) la differenza, motivandola, tra il valore di iscrizione in bilancio delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 19, comma 1, del "decreto" e il valore inferiore derivante dall'applicazione del criterio di valutazione previsto dall'articolo suddetto o, se non vi sia l'obbligo di redigere il bilancio consolidato, il valore corrispondente alla frazione di patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio dell'impresa partecipata;

6) l'esercizio della facoltà di cui all'art. 19, comma 4, ultimo periodo e comma 6 del "decreto".

**Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali**

Nella presente sezione sono indicati i motivi e riportati separatamente gli importi delle rettifiche di valore e degli accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie. Sono anche fornite indicazioni circa l'influenza che le rettifiche e gli accantonamenti suddetti hanno sulla rappresentazione della situazione patrimoniale e del risultato economico nonché, se di importo apprezzabile, sul futuro onere fiscale.

5.3 <u>Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale</u>

**Sezione 1 - I crediti**

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 20, 30 e 40.

1.1 <u>Dettaglio della voce 20 "crediti verso enti creditizi"</u>

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) "di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: - su titoli di Stato".

## 1.2 Dettaglio della voce 30 "crediti verso enti finanziari"

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) "di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: - su titoli di Stato".

## 1.3 Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) "di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: - su titoli di Stato".

## 1.4 Crediti verso altre SIM

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei crediti rivenienti da servizi prestati dalla SIM nell'ambito della propria attività tipica.

Nella sottovoce (b) "di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i crediti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi dai titoli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: - su titoli di Stato".

## 1.5 Crediti in sofferenza (inclusi interessi di mora)

Nella presente voce figura l'importo complessivo dei crediti in sofferenza come definiti nelle presenti istruzioni. L'ammontare dei crediti in sofferenza deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.

1.6 Crediti per interessi di mora

L'ammontare dei crediti per interessi di mora deve essere indicato sia al lordo sia al netto di eventuali svalutazioni.

**Sezione 2 - I titoli**

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 50, 60 e 70.

Deve essere indicato il criterio adottato per distinguere i titoli immobilizzati da quelli non immobilizzati.

Deve anche figurare l'importo delle differenze (positive e negative) tra il valore iscritto in bilancio e il valore di rimborso alla scadenza dei titoli di debito immobilizzati. Le differenze sono calcolate separatamente per categorie omogenee di titoli (titoli emessi dallo stesso soggetto ed aventi uguali caratteristiche).

Inoltre, per i soli titoli esteri quotati deve essere indicata la parte di questi quotata in mercati regolamentati e regolarmente "riconosciuti" ai sensi dell'art. 20, comma 8, L. 1/91.

2.1 Titoli immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;

b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.1.1 Variazioni annue dei titoli immobilizzati

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore dei titoli immobilizzati iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni di titoli in emissione. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le "altre variazioni" devono essere inclusi, fra l'altro, gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti che fossero stati effettuati al (o dal) portafoglio titoli non immobilizzati.

Nelle "svalutazioni durature" del punto C3 sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 18, comma 2, del "decreto".

2.2 Titoli non immobilizzati

Il valore di mercato dei titoli va calcolato sulla base:

a) delle relative quotazioni, per i titoli quotati in mercati organizzati;

b) dell'andamento del mercato, per gli altri titoli.

Tra i titoli di Stato devono figurare soltanto i titoli emessi dallo Stato italiano.

2.2.1 Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati

Gli acquisti e le vendite includono anche i trasferimenti effettuati dal (al) portafoglio di titoli immobilizzati nel corso dell'esercizio nonchè le sottoscrizioni di titoli in emissione e i rimborsi di titoli scaduti.

2.3 Opzioni e altri valori assimilati

Forma oggetto di illustrazione nella presente sottosezione il conto dell'attivo relativo alla voce 70.

2.3.1 Variazioni annue delle opzioni e altri valori assimilati

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore delle opzioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Tra le "rivalutazioni" devono essere incluse anche le riprese di valore, mentre le rettifiche di valore andranno incluse nelle "svalutazioni".

2.3.2 Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati

**Sezione 3 - Le partecipazioni**

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 80 e 90.

Per le partecipazioni valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto" devono essere indicati separatamente gli importi delle differenze positive e di quelle negative

emerse in sede di prima applicazione del metodo stesso. Le differenze positive figurano al netto dell'ammortamento effettuato a norma del suddetto articolo.

### 3.1 Partecipazioni rilevanti

Nell'elenco delle partecipazioni rilevanti, possedute direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, devono figurare esclusivamente quelle in imprese controllate ai sensi dell'art. 25 del "decreto" e quelle in imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del medesimo "decreto".

Per ciascuna partecipata occorre indicare la denominazione, la sede, l'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'ultimo esercizio chiuso, la quota percentuale di capitale posseduta, il valore attribuito in bilancio alla partecipazione. Il patrimonio netto è calcolato includendo anche l'utile destinato alle riserve (oppure deducendo la perdita d'esercizio); per le partecipate valutate con il metodo di cui all'art. 19 del "decreto", il patrimonio netto e l'utile o la perdita d'esercizio sono quelli utilizzati nell'applicazione di tale metodo.

E' consentito omettere le informazioni richieste nell'elenco, quando esse possano arrecare grave pregiudizio a una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

I bilanci e i prospetti riepilogativi che la SIM deve tenere depositati presso la propria sede ai sensi dell'art. 2429, commi 3 e 4, del codice civile sono quelli delle imprese controllate a norma dell'art. 25 del "decreto" e delle imprese sottoposte a influenza notevole di cui all'art. 19, comma 1, del medesimo "decreto".

### 3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo

### 3.3 Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

### 3.4 Composizione della voce 80 "partecipazioni"

### 3.5 Composizione della voce 90 "partecipazioni in imprese del gruppo"

3.6 Variazioni annue delle partecipazioni

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore delle partecipazioni iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Gli "acquisti" includono anche le sottoscrizioni a titolo oneroso di nuove azioni o quote. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio. Tra le "altre variazioni" devono essere inclusi gli utili e le perdite derivanti da eventuali vendite nonché i trasferimenti dalla voce 80 ("partecipazioni") alla voce 90 ("partecipazioni in imprese del gruppo") o alla voce 60 ("azioni, quote e altri titoli a reddito variabile") e viceversa.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle partecipazioni ancora in portafoglio.

Le partecipazioni in imprese del gruppo e le altre partecipazioni che siano state valutate secondo il metodo previsto dall'art. 19 del "decreto" devono formare oggetto di separata evidenza nelle tabelle 3.6.1. e 3.6.2.

Le informazioni relative alle variazioni delle partecipazioni possono essere fornite omettendo la distinzione tra imprese del gruppo e altre nei casi in cui tale distinzione non sia rilevante.

**Sezione 4 - Altre voci dell'attivo**

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci non tratttate nelle sezioni precedenti.

4.1 Le immobilizzazioni materiali e immateriali

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti dell'attivo relativi alle voci 100 e 110.

Occorre indicare gli acconti versati a fronte delle immobilizzazioni, nonchè, ove apprezzabile, l'importo dei terreni e dei fabbricati utilizzati dalla SIM nella propria attività.

4.1.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali e
4.1.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

Le "esistenze iniziali" corrispondono al valore iscritto nel bilancio relativo all'esercizio precedente. Le "rimanenze finali", che rappresentano la differenza tra le "esistenze iniziali" e gli "aumenti" dell'esercizio, da un lato, e le "diminuzioni" dell'esercizio, dall'altro, corrispondono al valore iscritto nel bilancio.

Nelle "rivalutazioni totali" e nelle "rettifiche totali" deve figurare l'importo, rispettivamente, di tutte le rivalutazioni e di tutte le rettifiche di valore effettuate nel tempo sulle immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio.

Nella sottovoce (b) del punto C2 ("rettifiche di valore: svalutazioni durature) e nella sottovoce (b) del punto F ("rettifiche totali: svalutazioni durature") sono indicate le svalutazioni operate ai sensi dell'art. 17, comma 2, del "decreto".

4.2 Composizione della voce 140 "altre attività"

La composizione della voce 140 dell'attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.

4.3 Composizione della voce 150 "ratei e risconti attivi"

La composizione della voce 150 dell'attivo deve figurare solo ove il suo ammontare sia apprezzabile.

4.4 Rettifiche per ratei e risconti attivi

Nella presente voce devono essere indicate le rettifiche per ratei e risconti attivi apportate alle voci, rispettivamente, dell'attivo e del passivo, quando l'ammontare di tali rettifiche sia apprezzabile.

4.5 Distribuzione delle attività subordinate

Nella presente voce deve figurare l'importo dei crediti verso enti creditizi, enti finanziari e clientela e dei titoli di debito che presentino clausole di subordinazione.

## Sezione 5 - I debiti

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 10, 20, 30 e 40.

### 5.1 Dettaglio della voce 10 "debiti verso enti creditizi"

Nei "di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: - su titoli di Stato".

### 5.2 Dettaglio della voce 20 "debiti verso enti finanziari"

Nel "di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: - su titoli di Stato".

### 5.3 Dettaglio della voce 30 "debiti verso clientela"

Nel "di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: - su titoli di Stato".

### 5.4 Debiti verso altre SIM

Nella sottovoce (a) deve figurare l'importo dei debiti rivenienti da servizi ricevuti da altre SIM.

Nel "di cui: - su obbligazioni e altri titoli di debito" devono essere indicati i debiti rivenienti da operazioni di riporto e pronti contro termine su titoli di natura obbligazionaria diversi da quelli emessi dallo Stato italiano, che vanno invece indicati nel "di cui: - su titoli di Stato".

### 5.5 Debiti rappresentati da titoli

Devono essere indicati l'importo e il numero delle obbligazioni ordinarie e di quelle convertibili in azioni emesse dalla SIM, specificando i diritti che esse attribuiscono.

Sezione 6 - I fondi

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 80 e 90.

Se di importo apprezzabile, devono figurare, per categoria di attività (titoli, immobili ecc.), gli investimenti specifici dei fondi di quiescenza iscritti nella sottovoce 90 (a). Devono inoltre essere indicate le variazioni intervenute durante l'esercizio nella consistenza delle voci (e delle eventuali sottovoci) 80 e 90, indicando separatamente, ove l'ammontare sia apprezzabile, gli accantonamenti e gli utilizzi.

Occorre anche indicare sia la quota dei "fondi imposte e tasse" di cui alla sottovoce 90 (b) che fronteggia gli oneri per imposte non ancora liquidate sia l'importo dei relativi acconti già versati.

6.1 Composizione della sottovoce 90 (c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"

Nella presente voce deve figurare la composizione della sottovoce (c) della voce 90 del passivo, quando l'ammontare dei fondi sia apprezzabile.

Sezione 7 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci 100, 120, 130, 140, 150 e 160 e i conti dell'attivo relativi alle voci 120 e 130.

Devono essere fornite, separatamente per ciascun prestito subordinato il cui importo a fine esercizio ecceda il 10 per cento dell'importo complessivo della voce 120 ("passività subordinate"), le seguenti informazioni:

a) l'importo, la valuta di denominazione, il tasso di interesse, la data di scadenza o se si tratti di un prestito perpetuo;

b) l'esistenza di clausole di rimborso anticipato;

c) le condizioni della subordinazione, l'esistenza di disposizioni che consentano la conversione della passività subordinata in capitale o in altro tipo di passività e le condizioni previste per tale conversione.

Di tutte le altre passività subordinate occorre illustrare complessivamente le modalità che le disciplinano.

Nella presente sezione occorre anche indicare il valore nominale e il numero delle azioni che compongono la voce 130 ("capitale") nonché di quelle emesse e sottoscritte durante l'esercizio.

## Sezione 8 - Altre voci del passivo

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti del passivo relativi alle voci non trattate nelle sezioni precedenti.

Con riferimento alla voce 50 "opzioni e altri valori assimilati emessi" deve esere indicato anche il valore complessivo delle opzioni emesse dalla SIM nell'esercizio.

Valgono le medesime istruzioni della precedente sezione 4 "Altre voci dell'attivo".

## Sezione 9 - Le garanzie e gli impegni

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti delle garanzie e degli impegni relativi alle voci 10 e 20, nonché le altre operazioni "fuori bilancio".

### 9.1 Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

Deve essere riportato l'importo e, ove rilevante, il dettaglio delle garanzie reali e personali rilasciate per conto terzi nonchè l'indicazione delle attività eventualmente costituite in garanzia.

### 9.2 Attività costituite in garanzia di propri debiti

L'importo delle attività costituite dalla SIM in garanzia di propri debiti deve figurare nella presente voce, separatamente per ciascuna voce del passivo e per tipo di attività.

### 9.3 Composizione della voce 20 "impegni"

### 9.4 Dettaglio della voce 20 "impegni"

### 9.5 Operazioni "fuori bilancio"

Nella presente tabella devono essere riportate tutte le operazioni "fuori bilancio" in essere a fine esercizio di cui alle lettere a), b), c), d) del paragrafo 5.11 del capitolo

1. Sono escluse le negoziazioni per conto terzi da indicare nella successiva sezione 11.1.

Altre tipologie, non previste nella tabella suddetta, di operazioni a termine poste in essere dalla SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

Il valore da attribuire alle operazioni è il seguente:

a) ai contratti di compravendita di titoli e di valute e ai contratti derivati che comportino o possano comportare lo scambio a termine di capitali (o di altre attività), il prezzo di regolamento dei contratti stessi [4];

b) ai contratti derivati che non comportino lo scambio a termine di capitali (quali, ad esempio, i contratti su tassi di interesse o su indici), il valore nominale del capitale di riferimento.

I contratti che prevedono lo scambio di due valute (o del differenziale di cambio tra due valute) devono essere indicati una sola volta, facendo convenzionalmente riferimento alla valuta da acquistare.

I contratti derivati su tassi di interesse sono classificati convenzionalmente come "acquisti" o come "vendite" a seconda che comportino per la SIM l'acquisto o la vendita del tasso fisso.

Nella presente sezione devono inoltre essere indicati:

a) eventuali altri rischi rilevanti rispetto all'attività dell'ente;
b) le garanzie, se di importo apprezzabile, ricevute indicando le attività di riferimento.

## Sezione 10 - Distribuzione delle attività e delle passività

### 10.1 Distribuzione temporale delle attività e delle passività

Le voci della tabella si riferiscono ai corrispondenti conti dell'attivo e del passivo dello stato patrimoniale.

Nelle voci 1.5 e 2.5 figurano le operazioni "fuori bilancio" collegate a titoli di debito o a tassi di interesse.

---

4. Per i contratti derivati trattati in mercati organizzati che prevedano la liquidazione giornaliera dei margini di variazione, il valore da attribuire è pari convenzionalmente al valore nominale del capitale di riferimento.

La distribuzione temporale delle attività e delle passività deve essere effettuata in base alla loro vita residua. Questa corrisponde all'intervallo temporale compreso tra la data di riferimento del bilancio e il termine contrattuale di scadenza di ciascuna operazione (occorre a tal fine tener conto anche di eventuali accordi modificativi dei patti iniziali). Per le operazioni con piano di ammortamento occorre far riferimento alla durata residua delle singole rate.

Nello scaglione "a vista" devono essere ricondotti i crediti e i debiti "a vista" dello stato patrimoniale nonché le altre attività e passività con durata residua non superiore a 24 ore. I crediti scaduti o in sofferenza sono attribuiti alla fascia temporale "durata indeterminata".

10.2 Attività e passività in valuta

Nella presente voce deve figurare, ove apprezzabile, l'importo, espresso in lire italiane, delle attività e delle passività denominate in valuta. Devono inoltre essere indicati i tassi di cambio utilizzati per la conversione in lire.

## Sezione 11 - Altre attività

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione le operazioni effettuate dalla SIM nell'ambito dell'attività di negoziazione per conto terzi, collocamento, gestione, raccolta ordini, consulenza, sollecitazione a domicilio, custodia e amministrazione di valori mobiliari.

Altre tipologie, non previste nella presente sezione, di servizi resi a terzi da parte della SIM devono essere indicate in modo specifico, se di importo apprezzabile.

11.1 Negoziazione di titoli per conto terzi

Devono essere forniti riferimenti in ordine all'attività di negoziazione su titoli e valute posta in essere per conto terzi nel corso dell'esercizio (con evidenza delle operazioni non ancora regolate alla chiusura dell'esercizio).

11.2 Attività di collocamento

11.3 Gestione di patrimoni

11.4 Raccolta di ordini

11.5 Consulenza

11.6 Sollecitazione a domicilio

Nelle precedenti voci da 11.2 a 11.6 devono essere forniti riferimenti in ordine alle singole attività poste in essere dalla SIM riportando informazioni di carattere quali/quantitativo in ordine all'operatività svolta nel corso dell'esercizio.

11.7 Custodia e amministrazione di titoli

11.8 Altre operazioni

## 5.4 Parte C - Informazioni sul conto economico

### Sezione 1 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 10.

1.1 Composizione della voce 10 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"

Nella presente tabella deve figurare, separatamente per comparto operativo (titoli, valute, altri), la composizione dei profitti/perdite da operazioni finanziarie - distinguendo i risultati delle valutazioni (punti A1 e A2) da quelli delle negoziazioni (punti B1 e B2) - i quali devono includere anche i differenziali prodotti dai contratti derivati chiusi o scaduti nel corso dell'esercizio.

Nella riga dei totali va riportata, con il pertinente segno, la somma algebrica di tutti i proventi e le perdite prodotti da ciascun comparto operativo. La somma algebrica dei tre totali deve corrispondere all'importo indicato nella voce 10 del conto economico ("profitti/perdite da operazioni finanziarie").

Per le operazioni su titoli deve anche figurare la ripartizione del totale dei profitti/perdite del comparto secondo le categorie di titoli (considerate nella tabella) oggetto delle operazioni stesse. In corrispondenza di ciascuna categoria occorre indicare, con il pertinente segno, la somma algebrica dei proventi e delle perdite risultanti dalle negoziazioni e dalle valutazioni che hanno interessato la categoria medesima. Tra i proventi e le perdite su titoli di Stato devono figurare soltanto quelli relativi ai titoli emessi dallo Stato italiano.

L'importo dei profitti/perdite rivenienti da contratti derivati deve essere indicato anche per le operazioni su "valute" e "altri".

**Sezione 2 - Le commissioni**

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 20 e 30.

**Sezione 3 - Gli interessi**

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 40 e 50.

**Sezione 4 - Le spese amministrative**

Forma oggetto di illustrazione nella presente sezione il conto relativo alla voce 80.

**Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti**

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci 90, 100, 120, 130, 140, 150, 160 e 210.

Devono essere indicate separatamente le rettifiche di valore su crediti verso enti creditizi, enti finanziari, clientela, imprese del gruppo e altre imprese partecipate, quando il loro importo sia apprezzabile.

5.1 Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"

Nelle svalutazioni e negli accantonamenti forfettari deve figurare l'importo delle svalutazioni e degli accantonamenti determinati in modo forfettario ai sensi dell'art. 20, commi 5 e 7, del "decreto".

**Sezione 6 - Altre voci del conto economico**

Formano oggetto di illustrazione nella presente sezione i conti relativi alle voci del conto economico 70, 110, 180 e 190.

6.1 Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione"

6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione"

6.3 Composizione della voce 180 "proventi straordinari"

6.4 Composizione della voce 190 "oneri straordinari"

Nelle presenti voci deve figurare la composizione delle voci 70, 110, 180 e 190 del conto economico, quando il loro ammontare sia apprezzabile.

**Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico**

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi

Nella presente voce deve essere indicata la ripartizione per mercati geografici dei proventi relativi alle voci 10, 20, 40, 60 e 70 del conto economico, se tali aree siano tra loro significativamente differenti per l'organizzazione della SIM.

E' consentito omettere tali informazioni, quando esse possano arrecare grave pregiudizio all'ente che redige il bilancio. Di tale omissione è fatta menzione nella presente sezione.

7.2 Contributi al Fondo Nazionale di Garanzia ([5])

Devono essere indicati gli aggregati per la determinazione del contributo annuale al Fondo Nazionale di Garanzia di cui all'art. 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1.

**Parte D - Altre informazioni**

**Sezione 1 - Amministratori, sindaci e dipendenti**

1.1 Compensi di amministratori e sindaci

1.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

Nelle presenti voci devono essere indicati l'importo dei compensi spettanti agli amministratori e ai sindaci della SIM e quello dei crediti erogati e delle garanzie prestate in loro favore, cumulativamente per ciascuna categoria.

---

5. Sulla questione si richiama quanto previsto dall'art. 14 del Decreto del Ministro del Tesoro del 30 settembre 1991.

### 1.3 Numero medio dei dipendenti per categoria

Il numero medio è calcolato come media aritmetica del numero dei dipendenti alla fine dell'esercizio e di quello dell'esercizio precedente.

## Sezione 2 - Impresa capogruppo

### 2.1 Denominazione

### 2.2 Sede

Nelle presenti voci devono figurare la denominazione e la sede dell'impresa capogruppo che redige il bilancio consolidato nel quale è incluso, come impresa controllata o sottoposta al controllo congiunto, la SIM che redige il bilancio d'esercizio (occorre anche indicare, se diverso dalla sede della capogruppo, il luogo di pubblicazione del bilancio consolidato). Analoga disposizione si applica alle SIM che operano secondo una direzione unitaria, quando esse non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato a norma dell'art. 26, comma 4, del "decreto" (in questo caso occorre indicare la denominazione e la sede dell'impresa sottoposta a direzione unitaria che redige il bilancio consolidato).

Nelle suddette voci l'impresa capogruppo esonerata dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato ai sensi dell'art. 27 del "decreto" indica la denominazione e la sede dell'ente creditizio comunitario controllante. La medesima impresa capogruppo indica anche il motivo dell'esonero.

## 6. La relazione sulla gestione

Il bilancio dell'impresa è corredato di una relazione degli amministratori sulla situazione dell'impresa e sull'andamento della gestione nel suo complesso e nei vari settori in cui l'impresa stessa ha operato. Sono illustrate le dinamiche fatte registrare, rispetto all'esercizio precedente, dei principali aggregati di stato patrimoniale e di conto economico.

Dalla relazione devono anche risultare:

a) le attività di ricerca e di sviluppo;

b) il numero e il valore nominale sia delle azioni proprie sia delle azioni o quote dell'impresa controllante detenute in portafoglio, di quelle acquistate e di quelle alienate nel corso dell'esercizio, le corrispondenti quote di capitale

sottoscritto, i motivi degli acquisti e delle alienazioni e i corrispettivi; la presente disposizione si applica anche alle azioni o quote detenute, acquistate o alienate per il tramite di società fiduciarie o per interposta persona;

c) i fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio;

d) l'evoluzione prevedibile della gestione;

e) i rapporti verso le imprese del gruppo, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime, nonchè i rapporti verso le imprese sottoposte a influenza notevole ai sensi dell'art. 19, comma 1, del "decreto"; deve essere fornita, in particolare, la ripartizione secondo le categorie anzidette di controparti dell'insieme, rispettivamente, delle attività, delle passività e delle garanzie e impegni in essere nei confronti delle stesse;

f) il progetto di destinazione degli utili d'esercizio o il piano di sistemazione delle perdite.

## Capitolo 3. IL BILANCIO CONSOLIDATO

### 1. Disposizioni generali

Al bilancio consolidato si applicano, per quanto non diversamente disposto e fatti salvi gli adeguamenti necessari per il consolidamento dei conti, le istruzioni sul bilancio dell'impresa.

I criteri per la redazione del bilancio consolidato non possono essere modificati da un esercizio all'altro. In casi eccezionali sono ammesse deroghe a tale principio, purché nella nota integrativa consolidata siano spiegati i motivi della deroga e la sua influenza sulla rappresentazione della situazione patrimoniale, di quella finanziaria e del risultato economico (art. 30, comma 2, del "decreto").

Qualora si sia verificata una variazione notevole nella composizione delle imprese incluse nel consolidamento, sono fornite le informazioni che rendono significativo il confronto tra i conti dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio e quelli dell'esercizio precedente; tali informazioni figurano nelle sezioni della nota integrativa consolidata in cui i conti stessi sono illustrati. Le informazioni suddette possono essere fornite anche mediante adattamento dello stato patrimoniale e del conto economico consolidati dell'esercizio precedente.

La data di riferimento del bilancio consolidato coincide con quella del bilancio d'esercizio dell'impresa capogruppo.

Tuttavia, la data di riferimento può anche essere quella dei bilanci della maggior parte delle imprese incluse nel consolidamento o delle più importanti di esse. L'uso di questa facoltà è indicato e debitamente motivato nella nota integrativa consolidata.

Se la data di riferimento del bilancio di un'impresa inclusa nel consolidamento è diversa da quella del bilancio consolidato, questa impresa è consolidata in base a un bilancio annuale intermedio riferito alla medesima data del bilancio consolidato e redatto secondo le disposizioni riguardanti il bilancio dell'impresa.

Nella relazione consolidata sulla gestione:

a) la disposizione contenuta nel capitolo 2, paragrafo 6, lettera b) delle presenti istruzioni si applica solo alle azioni o quote proprie delle imprese incluse nel consolidamento e alle azioni o quote dell'impresa capogruppo detenute, acquistate o alienate da altre imprese incluse nel consolidamento;

b) non si applicano le disposizioni contenute nelle lettere e) ed f) del paragrafo suddetto;

c) è incluso un prospetto di raccordo tra i dati dell'impresa capogruppo e quelli del bilancio consolidato con riferimento sia al patrimonio netto sia al risultato d'esercizio; il patrimonio comprende anche le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti.

## 2. I metodi di consolidamento

Nel presente paragrafo sono illustrati i metodi di consolidamento da applicare nella redazione del bilancio consolidato.

### 2.1 Consolidamento integrale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma degli articoli 25, 26 e 28 del "decreto" (impresa capogruppo, imprese che operano secondo una direzione unitaria, imprese controllate che esercitino attività creditizia o finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale) sono trattate con il metodo della integrazione globale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo e del passivo e le operazioni "fuori bilancio" nonché i proventi e gli oneri delle imprese incluse nel consolidamento sono ripresi integralmente nel bilancio consolidato, salvo quanto disposto per il consolidamento delle partecipazioni e per l'eliminazione dei rapporti reciproci.

#### 2.1.1 Consolidamento delle partecipazioni

Le partecipazioni nelle imprese controllate incluse nel consolidamento sono compensate con la corrispondente frazione di patrimonio netto di tali imprese. Il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio ([6]).

6. Per esigenze di coerenza complessiva della disciplina del bilancio consolidato degli enti finanziari e tenuto conto di quanto prescritto per gli intermediari creditizi, la riserva di rivalutazione non viene ricompresa nel calcolo del patrimonio netto delle partecipate utile per la determinazione delle differenze di consolidamento.

Nel caso in cui sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, è necessario rendere omogenei i due valori (partecipazione e patrimonio netto) da porre a raffronto. A tale scopo, occorre aumentare il valore della partecipazione di un importo pari a quello dei "decimi" e dei "sovrapprezzi" che la partecipante deve ancora versare, accreditando corrispondentemente:

a) il conto dell'attivo dell'impresa controllata "capitale sottoscritto non versato";

b) il conto del passivo dell'impresa controllata "sovrapprezzi di emissione".

Se la partecipazione non è totalitaria, il patrimonio netto dell'impresa controllata deve comprendere anche i "sovrapprezzi di emissione" di pertinenza di terzi, addebitando in contropartita il conto "aggiustamenti da consolidamento" (per il cui funzionamento si vedano le istruzioni contenute nel successivo paragrafo 2.1.2).

La compensazione tra partecipazione e patrimonio netto è attuata sulla base dei valori riferiti alla data in cui l'impresa controllata è inclusa per la prima volta nel consolidamento o alla data di acquisizione della partecipazione in tale impresa oppure, se all'acquisizione si è proceduto in più riprese, alla data in cui l'impresa è divenuta controllata.

Quando la compensazione determina una differenza, questa è imputata nel bilancio consolidato, ove possibile, agli elementi dell'attivo e del passivo dell'impresa controllata.

Se la differenza si forma dal lato dell'attivo (partecipazione eccedente il patrimonio netto), essa è compensata, per la parte che residua dopo l'imputazione anzidetta agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con gli eventuali fondi rischi su crediti della partecipata cui tale differenza si riferisce. La differenza che ancora residui è iscritta, per la quota appartenente al gruppo, in base all'applicazione degli "equity ratios" (cfr. in proposito l'appendice C), nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di consolidamento".

Se la differenza è negativa (partecipazione inferiore al patrimonio netto), essa è iscritta, dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo e per la quota appartenente al gruppo secondo gli "equity ratios", nella voce del passivo consolidato "differenze negative di consolidamento".

Quando la differenza negativa sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata, la differenza stessa è

registrata per l'intero ammontare (ivi inclusa, pertanto, la quota di pertinenza di terzi) nella sottovoce "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri". Tale fondo viene trasferito al conto economico consolidato (voce "utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri") al momento e nella misura in cui la previsione suddetta si realizzi.

Le differenze positive possono essere portate in detrazione di quelle negative ([7]) e fino a concorrenza di queste. L'importo iscritto nell'attivo è ammortizzato secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

La quota delle differenze di consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi è iscritta (con il pertinente segno algebrico) nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Negli esercizi successivi a quello in cui è stata calcolata la differenza di consolidamento le variazioni (di pertinenza del gruppo in base agli "equity ratios") del patrimonio netto dell'impresa controllata sono iscritte nelle pertinenti voci del passivo consolidato ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali", "utile d'esercizio", ecc.). Le variazioni imputabili ai terzi sono registrate nella voce del passivo consolidato "patrimonio di pertinenza di terzi".

Nel caso di successivi acquisti di altre quote della medesima partecipazione, occorre calcolare le differenze di consolidamento corrispondenti a ciascun acquisto. Nel caso di vendite è necessario rettificare corrispondentemente in riduzione le differenze di consolidamento preesistenti.

Se nel consolidamento sono incluse imprese che operano secondo una direzione unitaria, gli elementi del patrimonio netto di tali imprese devono essere aggregati nel bilancio consolidato.

### 2.1.2 Eliminazione dei rapporti reciproci

Sono eliminati dal bilancio consolidato:

a) i rapporti attivi e passivi e le operazioni "fuori bilancio" fra le imprese incluse nel consolidamento;

b) i proventi e gli oneri relativi ad operazioni effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento;

---

7. Salvo che le differenze negative siano state iscritte nel "fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri".

c) i profitti e le perdite risultanti da operazioni di negoziazione effettuate fra le imprese incluse nel consolidamento e riguardanti, nel caso di beni diversi dai titoli, dalle valute e da altri strumenti finanziari, valori compresi nel patrimonio.

Le eliminazioni suddette possono essere omesse se di importo irrilevante. Inoltre, le eliminazioni indicate alla lettera c) possono essere omesse, facendone menzione nella nota integrativa consolidata, quando l'operazione sia stata conclusa alle normali condizioni di mercato e l'elisione possa comportare costi sproporzionati.

Se i rapporti reciproci non presentano identico valore nella contabilità delle imprese tra le quali essi intercorrono, occorre far precedere la loro eliminazione da una opportuna operazione di allineamento.

Il residuo non riconciliabile è iscritto in un conto "aggiustamenti da consolidamento"; questo è addebitato o accreditato a seconda che l'adeguamento del valore inferiore del rapporto reciproco presenti segno "avere" (aumento di passività o di ricavi) o "dare" (aumento di attività o di costi). Il saldo finale (dopo tutti gli aggiustamenti) del conto suddetto è iscritto, nel bilancio consolidato, nella voce "altre attività" o nella voce "altre passività" dello stato patrimoniale consolidato.

Se il residuo non riconciliabile, pur riguardando voci di conto economico, non deve modificare il risultato dell'esercizio (come nel caso di differenze di cambio che derivino dalla conversione a tassi diversi dei valori relativi al medesimo rapporto), occorre che l'adeguamento del valore inferiore sia neutralizzato con una rettifica di eguale importo e segno da apportare nel conto economico consolidato. Il saldo finale di tutte queste rettifiche è iscritto nella voce "proventi straordinari" o nella voce "oneri straordinari".

2.1.3 Dividendi, svalutazioni e rivalutazioni delle partecipazioni consolidate

Per evitare duplicazioni nel bilancio consolidato, occorre eliminare da questo i dividendi, le svalutazioni e le rivalutazioni registrati nel bilancio delle imprese partecipanti incluse nel consolidamento e riguardanti partecipazioni in imprese incluse nel medesimo consolidamento.

I dividendi, quando siano iscritti nel conto economico della partecipante relativo all'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio della partecipata nel quale sono stati registrati i corrispondenti utili, devono essere eliminati accreditando in contropartita il conto "altre riserve" della partecipante stessa. Se, invece, essi sono

contabilizzati nel conto economico relativo al medesimo esercizio cui si riferisce il bilancio della partecipata, vanno annullati accreditando corrispondentemente il conto dell'attivo della partecipante nel quale figura il credito per i medesimi dividendi.

Le svalutazioni, effettuate a norma dell'art.18 o dell'art. 19 del "decreto", devono essere eliminate accreditando il conto "rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie" e addebitando in contropartita il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

Le rivalutazioni infine, effettuate a norma dell'art. 19 del "decreto", vanno annullate addebitando il conto "altre riserve" nel quale è registrata la riserva indisponibile alimentata dalle rivalutazioni stesse e accreditando corrispondentemente il conto "partecipazioni in imprese del gruppo" della partecipante.

## 2.2 Consolidamento proporzionale

Le imprese incluse nel consolidamento a norma dell'art. 35 del "decreto" (imprese sulle quali l'impresa capogruppo o imprese da questa controllate hanno il controllo congiuntamente con altre imprese e in base ad accordi con esse, purché ricorrano le condizioni previste nel medesimo art. 35 (8)) sono trattate con il metodo della integrazione proporzionale.

Secondo tale metodo gli elementi dell'attivo, del passivo, delle garanzie e impegni nonchè le operazioni "fuori bilancio" e i proventi e gli oneri dell'impresa sottoposta a controllo congiunto sono ripresi nel bilancio consolidato secondo il criterio della proporzione con la partecipazione in essa posseduta.

Se l'impresa controllata congiuntamente controlla a sua volta altre imprese esercenti attività creditizia, finanziaria o strumentale, occorre tener conto anche di tali imprese nel consolidamento proporzionale.

Per il resto si applicano i medesimi criteri di consolidamento indicati per il consolidamento integrale.

---

8. Partecipazione del gruppo almeno pari al 20 per cento dei diritti di voto esercitabili nell'assemblea ordinaria dell'impresa controllata congiuntamente, sempreché questa sia un ente esercente attività creditizia i finanziaria oppure, in via esclusiva o principale, attività strumentale.

## 2.3 Patrimonio netto

Alle partecipazioni in imprese controllate o sottoposte a controllo congiunto diverse dagli enti creditizi, finanziari e strumentali e alle partecipazioni in imprese associate di cui all'art. 36, comma 1, del "decreto" è attribuito, nel bilancio consolidato, un valore determinato secondo il metodo descritto nell'art. 19 del "decreto".

Se al momento della prima applicazione del metodo il valore della partecipazione è superiore alla corrispondente frazione del patrimonio netto della partecipata, la differenza:

a) per la parte attribuibile a beni ammortizzabili, rimane iscritta nella voce dell'attivo consolidato "partecipazioni" o "partecipazioni in imprese del gruppo" e viene ammortizzata secondo quanto disposto dal "decreto" per le diverse categorie di beni ammortizzabili. Le corrispondenti quote di ammortamento sono portate in diminuzione (in aumento) degli utili (delle perdite) da indicare nelle voci del conto economico consolidato "utili" o "perdite" delle partecipazioni valutate al patrimonio netto;

b) per la parte attribuibile ad avviamento, è iscritta nella voce dell'attivo consolidato "differenze positive di patrimonio netto" e viene ammortizzata secondo quanto previsto per l'avviamento dall'art. 16, comma 2, del "decreto".

Se il valore della partecipazione è inferiore al patrimonio netto della partecipata, la differenza, per la parte non attribuibile a elementi dell'attivo o del passivo della partecipata, è registrata nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto" oppure, quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici della partecipata, nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo consolidato "fondi per rischi ed oneri".

Per l'applicazione del suddetto metodo, il patrimonio netto della partecipata è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, le riserve di rivalutazione, i fondi rischi su crediti, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi; da tale importo occorre sottrarre le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio. Qualora sia stato sottoscritto ma non ancora regolato in tutto o in parte un aumento a titolo oneroso del capitale della partecipata, valgono criteri analoghi a quelli indicati nel precedente paragrafo 2.1.1.

Al valore della partecipazione risultante dall'ultimo bilancio consolidato è sommata o detratta, se non già contabilizzata, la variazione in aumento o in diminuzione,

intervenuta nell'esercizio, del valore del patrimonio netto della partecipata corrispondente alla quota di partecipazione e sono detratti i dividendi ad essa relativi. Tale variazione deve figurare nel conto economico consolidato solo nella misura in cui sia riferibile a utili o perdite della partecipata (9). Nelle voci del conto economico consolidato "utili delle partecipate valutate al patrimonio netto" o "perdite delle partecipate valutate al patrimonio netto" confluisce il saldo di tutte le variazioni.

Se l'impresa partecipata è tenuta a sua volta a redigere il bilancio consolidato, le presenti istruzioni riguardanti il patrimonio netto si applicano al patrimonio netto consolidato di questa. Nel calcolo di questo patrimonio occorre tener conto, rispettivamente in aumento e in diminuzione, delle differenze negative e di quelle positive di consolidamento e di patrimonio netto; non si computa il patrimonio di pertinenza di terzi.

Per quanto non previsto nel presente paragrafo si applicano le disposizioni degli articoli 19 e 36 del "decreto".

## 3. Lo stato patrimoniale consolidato

### 3.1 Attivo

#### Obbligazioni e altri titoli di debito

Per l'eliminazione dei titoli emessi da altre imprese incluse nel consolidamento, occorre preliminarmente annullare le eventuali svalutazioni o rivalutazioni dei titoli stessi registrate nel bilancio dell'impresa proprietaria. Tale annullamento deve essere effettuato accreditando (addebitando) le svalutazioni (le rivalutazioni) e addebitando (accreditando) corrispondentemente il conto "obbligazioni e altri titoli di debito".

Il valore dei titoli così ricalcolato va raffrontato con il valore della corrispondente frazione dei titoli stessi iscritto nel conto "debiti rappresentati da titoli" del passivo dell'impresa emittente (al netto dell'eventuale disaggio di emissione registrato nell'attivo). Le differenze di valore che emergono da tale confronto sono trattate secondo quando disposto nel precedente paragrafo 2.1.2.

---

9. Le variazioni dipendenti da aumenti delle riserve di rivalutazione della partecipata non devono transitare nel conto economico consolidato, ma vanno iscritte direttamente nella voce del passivo consolidato "differenze negative di patrimonio netto".

Partecipazioni in imprese del gruppo

Nella presente voce devono figurare le partecipazioni in imprese del gruppo non incluse nel consolidamento.

Azioni o quote proprie

Nella presente voce devono essere iscritte anche le azioni o le quote dell'impresa capogruppo possedute dalle imprese controllate incluse nel consolidamento.

## 3.2 Passivo

Debiti rappresentati da titoli

Si vedano le istruzioni riguardanti la voce dell'attivo consolidato "obbligazioni e altri titoli di debito fisso".

Patrimonio di pertinenza di terzi

Nella presente voce deve figurare la frazione del patrimonio netto consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita:

a) dalle quote di patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento che siano, in base agli "equity ratios", di pertinenza di terzi (al netto dei dividendi loro assegnati); il patrimonio netto è calcolato sommando tra loro il capitale, i sovrapprezzi di emissione, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali, gli utili portati a nuovo e l'utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi e sottraendo le perdite portate a nuovo e la perdita d'esercizio;

b) dalle quote delle differenze negative di consolidamento e di quelle positive spettanti, in base agli "equity ratios", ai terzi (si veda il precedente paragrafo 2.1.1).

Qualora sia stato sottoscritto, ma non ancora regolato in tutto o in parte, un aumento a titolo oneroso del capitale dell'impresa controllata, valgono i medesimi criteri indicati nel precedente paragrafo 2.1.1. Dal "patrimonio di pertinenza di terzi" devono, ovviamente, essere esclusi i decimi e i "sovrapprezzi di emissione" non ancora versati da parte dei terzi stessi, accreditando in contropartita, rispettivamente, il conto "capitale sottoscritto non versato" e il conto "aggiustamenti da consolidamento".

Riserve

Le differenze derivanti dalla conversione, al tasso di cambio corrente alla data di riferimento del bilancio consolidato, del patrimonio netto delle imprese controllate incluse nel consolidamento devono essere ricomprese nella sottovoce (d) "altre riserve".

## 4. Il conto economico consolidato

Imposte sul reddito dell'esercizio

Nella presente voce deve essere registrata anche l'eventuale eccedenza dell'onere fiscale calcolabile in base al bilancio consolidato rispetto all'onere già pagato o da pagare da parte delle imprese incluse nel consolidamento, se è probabile che tale eccedenza si traduca in un onere effettivo per una di tali imprese.

Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

Nelle presente voce deve figurare la frazione del risultato economico consolidato attribuibile ad azioni o quote di terzi. Questa è costituita dalla quota del risultato economico delle imprese controllate incluse nel consolidamento che, in base agli "equity ratios", sia di pertinenza di terzi.

Utile (Perdita) d'esercizio

Nella presente voce è indicata la quota del risultato economico consolidato appartenente al gruppo in base agli "equity ratios".

## 5. La nota integrativa al bilancio consolidato

### 5.1 Premessa

La nota integrativa del consolidato è suddivisa nelle seguenti quattro parti:

1) parte A - Criteri di valutazione;

2) parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale;

3) parte C - Informazioni sul conto economico;

4) parte D - Altre informazioni.

Ogni parte è articolata a sua volta in sezioni che illustrano singoli aspetti della gestione.

Nella nota integrativa del consolidato le SIM possono fornire altre informazioni in aggiunta a quelle richieste, purchè ciò non diminuisca la chiarezza e l'immediatezza informativa della nota stessa.

## 5.2 Contenuto

La nota integrativa al bilancio consolidato indica almeno:

1) le informazioni a livello consolidato previste per la nota integrativa dei conti individuali, qualora ciò sia significativo;

2) l'elenco:

   a) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo integrale;

   b) delle imprese incluse nel consolidamento con il metodo proporzionale;

   c) delle partecipazioni alle quali è applicato il metodo di cui all'art. 36 del "decreto";

   d) delle altre imprese controllate, associate o sottoposte al controllo congiunto.

   I sopra citati elenchi indicano per ciascuna impresa:

   a) la denominazione e la sede. L'importo del patrimonio netto e quello dell'utile o della perdita dell'esercizio;

   b) le quote possedute, direttamente o per il tramite di società fiduciaria o per interposta persona, dall'impresa capogruppo e da ciascuna delle imprese controllate;

   c) se diversa, la percentuale dei voti complessivamente spettanti nell'assemblea ordinaria;

   d) la ragione dell'inclusione nell'elenco, se già non risulti dalle indicazioni richieste dalle lettere b) e c).

   E' consentito omettere le informazioni sopra richieste quando esse possono arrecare grave pregiudizio ad una delle imprese ivi indicate. Di tale omissione è fatta menzione.

   Ad integrazione dei dati contenuti nell'elenco l'impresa capogruppo indica anche il motivo della eventuale esclusione dal consolidamento, ai sensi dell'art. 29 del "decreto", di imprese controllate; nel caso di cui al comma 1, lettera d), del suddetto articolo, essa illustra anche la natura e i

termini dell'operazione di assistenza finanziaria dell'ente creditizio controllato e allega al bilancio consolidato o, in mancanza, al proprio bilancio d'esercizio copia integrale dell'ultimo bilancio approvato del suddetto ente;

3) i criteri utilizzati per la determinazione delle voci di cui all'art. 32, comma 4 del "decreto", le variazioni significative rispetto al bilancio consolidato dell'esercizio precedente nonchè, se vi sia stata compensazione tra le differenze positive e quelle negative, l'importo delle differenze prima della citata compensazione;

4) i motivi della eventuale non applicazione, ai sensi dell'art. 36, 4° comma, del "decreto", del metodo previsto dal medesimo articolo;

5) fornendone la motivazione, le deroghe di cui all'art. 38, commi 1 e 2 del "decreto";

6) il numero medio dei dipendenti, ripartito per categorie, di tutte le imprese incluse nel consolidamento (quello delle imprese consolidate proporzionalmente è indicato separatamente), conteggiando una sola volta quelli distaccati a tempo pieno presso altre imprese incluse nel consolidamento;

7) l'esercizio della facoltà prevista dall'art. 39, comma 2 del "decreto";

8) l'importo complessivo delle riserve di rivalutazione e dei fondi rischi su crediti riferibili ai terzi in base agli "equity ratios";

9) informazioni in ordine alle attività e passività verso imprese del gruppo non incluse nel consolidamento, distinguendo fra imprese controllate, imprese controllanti e imprese sottoposte al controllo di queste ultime.

## Appendice A. SCHEMI DEL BILANCIO DELLA SIM

### A.1. STATO PATRIMONIALE

ATTIVO

10. Cassa e disponibilità

20. Crediti verso enti creditizi:
    (a) a vista
    (b) altri crediti

30. Crediti verso enti finanziari
    (a) a vista
    (b) altri crediti

40. Crediti verso clientela

50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
    (a) di emittenti pubblici
    (b) di enti creditizi
    (c) di enti finanziari
        di cui:
        - titoli propri
    (d) di altri emittenti

60. Azioni, quote e altri titoli di capitale

70. Opzioni e altri valori assimilati

80. Partecipazioni

90. Partecipazioni in imprese del gruppo

100. Immobilizzazioni immateriali

di cui:
- costi di impianto
- avviamento

110. Immobilizzazioni materiali

120. Capitale sottoscritto non versato

di cui:
- capitale richiamato

130. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)

140. Altre attività

di cui:
- depositi presso organismi di compensazione e garanzia
- crediti verso promotori finanziari

150. Ratei e risconti attivi:

(a) ratei attivi

(b) risconti attivi

Totale dell'attivo

**PASSIVO**

10. Debiti verso enti creditizi:

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

20. Debiti verso enti finanziari:

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

30. Debiti verso clientela

    (a) a vista

    (b) a termine o con preavviso

40. Debiti rappresentati da titoli

50. Opzioni e altri valori assimilati emessi

60. Altre passività
    di cui:
    - debiti verso promotori finanziari

70. Ratei e risconti passivi:

    (a) ratei passivi

    (b) risconti passivi

80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

90. Fondi per rischi ed oneri:

    (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili

    (b) fondi imposte e tasse

    (c) altri fondi

100. Fondo per rischi finanziari generali

110. Fondi rischi su crediti

120. Passività subordinate

130. Capitale

140. Sovrapprezzi di emissione

150. Riserve:

    (a) riserva legale

(b) riserva per azioni proprie

(c) riserve statutarie

(d) altre riserve

160. Riserve di rivalutazione

170. Utili (Perdite) portati a nuovo

180. Utile (perdita) d'esercizio

Totale del passivo

**GARANZIE E IMPEGNI**

10. Garanzie rilasciate

20. Impegni

**A.2. CONTO ECONOMICO**

10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

di cui:
- su titoli
- su contratti derivati
- su valuta

20. Commissioni attive

30. Commissioni passive

40. Interessi attivi e proventi assimilati

di cui:
- su titoli di debito
- su riporti e operazioni pronti contro termine
- su altri crediti

50. Interessi passivi e oneri assimilati

di cui:
- su riporti e operazioni pronti contro termine
- su altri debiti

60. Dividendi e altri proventi

a) su azioni, quote e altri titoli di capitale

b) su partecipazioni

c) su partecipazioni in imprese del gruppo

70. Altri proventi di gestione

80. Spese amministrative

a) spese per il personale
di cui:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- trattamento di quiescenza e simili

b) altre spese amministrative

90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

100. Accantonamenti per rischi ed oneri

110. Altri oneri di gestione

120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

130. Riprese di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni

140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti

150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

170. Utile (Perdita) delle attività ordinarie

180. Proventi straordinari

190. Oneri straordinari

200. Utile (Perdita) straordinario

210. Variazione del fondo per rischi finanziari generali

220. Imposte sul reddito dell'esercizio

230. Utile (Perdita) d'esercizio

## NOTA INTEGRATIVA

### Parte A - Criteri di valutazione



### Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale



### Parte C - Informazioni sul conto economico



### Parte D - Altre informazioni

## Parte A - Criteri di Valutazione

### Sezione 1 - L'illustrazione dei criteri di valutazione

### Sezione 2 - Le rettifiche e gli accantonamenti fiscali

2.1 Rettifiche di valore effettuate esclusivamente in applicazione di norme tributarie
(da specificare)

2.2 Accantonamenti effettuati esclusivamente in applicazione di norme tributarie
(da specificare)

## Parte B - Informazioni sullo stato patrimoniale

### Sezione 1 - I crediti

1.1 Dettaglio della voce 20 "crediti verso enti creditizi"

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine
di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.2 Dettaglio della voce 30 "crediti verso enti finanziari"

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine
di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.3 Dettaglio della voce 40 "crediti verso clientela"

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine
di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.4 Crediti verso altre SIM

(a) per servizi

(b) per riporti e operazioni pronti contro termine
di cui:
- su titoli di Stato
- su obbligazioni e altri titoli di debito
- su azioni, quote e altri titoli di capitale

1.5 Crediti in sofferenza

1.6 Crediti per interessi di mora

## Sezione 2 - I titoli

### 2.1 Titoli immobilizzati

| Voci/Valori | Valore di bilancio | Valore di mercato |
|---|---|---|
| 1. Titoli di debito<br>1.1 titoli di Stato<br>- quotati<br>- non quotati<br>1.2 altri titoli<br>- quotati<br>- non quotati<br><br>2. Titoli di capitale<br>- quotati<br>- non quotati | | |
| Totali | | |

### 2.1.1 Variazioni annue dei titoli immobilizzati

| | |
|---|---|
| A. Esistenze iniziali | |
| B. Aumenti<br>B1. acquisti<br>B2. riprese di valore<br>B3. altre variazioni | |
| C. Diminuzioni<br>C1. vendite<br>C2. rimborsi<br>C3. rettifiche di valore di cui:<br>- svalutazioni durature<br>C4. altre variazioni | |
| D. Rimanenze finali | |

2.2 Titoli non immobilizzati

| Voci/Valori | Valore di bilancio | Valore di mercato |
|---|---|---|
| 1. Titoli di debito | | |
| 1.1 titoli di Stato | | |
| - quotati | | |
| - non quotati | | |
| 1.2 altri titoli | | |
| - quotati | | |
| - non quotati | | |
| 2. Titoli di capitale | | |
| 2.1 Titoli azionari | | |
| - quotati | | |
| - non quotati | | |
| 2.2 Altri titoli | | |
| - quotati | | |
| - non quotati | | |
| Totali | | |

2.2.1 Acquisti e vendite di titoli non immobilizzati

(a) acquisti
1. titoli di debito
- titoli di Stato
- altri titoli
2. titoli di capitale
- titoli azionari
- altri titoli

(b) vendite
1. titoli di debito
- titoli di Stato
- altri titoli
2. titoli di capitale
- titoli azionari
- altri titoli

2.2.2 Riporti e operazioni pronti contro termine

(a) titoli da ricevere
 1. titoli di debito
  - titoli di Stato
  - altri titoli
 2. titoli di capitale
  - titoli azionari
  - altri titoli

(b) titoli da consegnare
 1. titoli di debito
  - titoli di stato
  - altri titoli
 2. titoli di capitale
  - titoli azionari
  - altri titoli

2.3 Opzioni e altri valori assimilati

| Voci/valori | Valore di bilancio | Valore di mercato |
|---|---|---|
| 1. Su titoli<br>1.1 su titoli di debito<br>1.2 su titoli di capitale<br>2. Su tassi<br>3. Su indici<br>4. Su valute<br>5. Altre | | |
| Totale | | |

2.3.1 Variazioni annue di opzioni e altri valori assimilati

| | |
|---|---|
| A. Esistenze iniziali | |
| B. Aumenti<br>B.1 acquisti<br>B.2 rivalutazioni<br>B.3 altre variazioni | |
| C. Diminuzioni<br>C.1 vendite<br>C.2 rettifiche di valore<br>C.3 altre variazioni | |
| D. Rimanenze finali | |

2.3.2 Acquisti e vendite di opzioni e altri valori assimilati

(a) acquisti
1. su titoli
2. su tassi
3. su indici
4. su valute
5. altri

(b) vendite
1.su titoli
2. su tassi
3. su indici
4. su valute
5. altre

## Sezione 3 - Le partecipazioni

3.1 Partecipazioni rilevanti

| Denominazioni | Sede | Patrimonio netto | Utile/Perdita | Quota % | Valore di bilancio |
|---|---|---|---|---|---|
| A. Imprese controllate | | | | | |
| 1. ........... | | | | | |
| 2. ........... | | | | | |
| . ........... | | | | | |
| B. Imprese sottoposte a influenza notevole | | | | | |
| 1. ........... | | | | | |
| 2. ........... | | | | | |
| . ........... | | | | | |

3.2 Attività e passività verso imprese del gruppo

(a) Attività
1. crediti verso enti creditizi
di cui:
- subordinati
2. crediti verso SIM
di cui:
- subordinati

3. crediti verso altri enti finanziari
   di cui:
   - subordinati
4. crediti verso clientela
   di cui:
   - subordinati
5. obbligazioni e altri titoli di debito
   di cui:
   - subordinati

(b) Passività
   1. debiti verso enti creditizi
   2. debiti verso SIM
   3. debiti verso altri enti finanziari
   4. debiti verso clientela
   5. debiti rappresentati da titoli
   6. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni
   1. garanzie rilasciate
   2. impegni

3.3 Attività e passività verso imprese partecipate (diverse dalle imprese del gruppo)

(a) Attività
   1. crediti verso enti creditizi
      di cui:
      - subordinati
   2. crediti verso SIM
      di cui:
      - subordinati
   3. crediti verso altri enti finanziari
      di cui:
      - subordinati
   4. crediti verso clientela
      di cui:
      - subordinati
   5. obbligazioni e altri titoli di debito
      di cui:
      - subordinati

(b) Passività
   1. debiti verso enti creditizi
   2. debiti verso SIM
   2. debiti verso altri enti finanziari
   3. debiti verso clientela
   4. debiti rappresentati da titoli
   5. passività subordinate

(c) Garanzie e impegni
   1. garanzie rilasciate
   2. impegni

3.4 Composizione della voce 80 "partecipazioni"

(a) in enti creditizi
1. quotate
2. non quotate

(b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate

(c) altre
1. quotate
2. non quotate

3.5 Composizione della voce 90 "partecipazioni in imprese del gruppo"

(a) in enti creditizi
1. quotate
2. non quotate

(b) in enti finanziari
1. quotate
2. non quotate

(c) altre
1. quotate
2. non quotate

3.6 Variazioni annue delle partecipazioni

3.6.1 Partecipazioni in imprese del gruppo

| | |
|---|---|
| A. Esistenze iniziali | |
| B. Aumenti<br>B1. acquisti<br>B2. riprese di valore<br>B3. rivalutazioni<br>B4. altre variazioni | |
| C. Diminuzioni<br>C.1 vendite<br>C.2 rettifiche di valore<br>C.3 altre variazioni | |
| D. Rimanenze finali | |
| E. Rivalutazioni totali<br>F. Rettifiche totali | |

3.6.2 Altre partecipazioni

| | |
|---|---|
| A. Esistenze iniziali | |
| B. Aumenti<br>B1. acquisti<br>B2. riprese di valore<br>B3. rivalutazioni<br>B4. altre variazioni | |
| C. Diminuzioni<br>C1. vendite<br>C2. rettifiche di valore<br>C3. altre variazioni | |
| D. Rimanenze finali | |
| E. Rivalutazioni totali<br>F. Rettifiche totali | |

**Sezione 4 - Altre voci dell'attivo**

4.1 Le immobilizzazioni materiali e immateriali

4.1.1 Variazioni annue delle immobilizzazioni materiali

| | |
|---|---|
| A. Esistenze iniziali | |
| B. Aumenti<br>B1. acquisti<br>B2. riprese di valore<br>B3. rivalutazioni<br>B4. altre variazioni | |
| C. Diminuzioni<br>C1. vendite<br>C2. rettifiche di valore:<br>(a) ammortamenti<br>(b) svalutazioni durature<br>C3. altre variazioni | |
| D. Rimanenze finali | |
| E. Rivalutazioni totali<br>F. Rettifiche totali:<br>(a) ammortamenti<br>(b) svalutazioni durature | |

4.1.2 Variazioni annue delle immobilizzazioni immateriali

| | |
|---|---|
| A. Esistenze iniziali | |
| B. Aumenti<br>B1. acquisti<br>B2. riprese di valore<br>B3. rivalutazioni<br>B4. altre variazioni | |
| C. Diminuzioni<br>C1. vendite<br>C2. rettifiche di valore:<br>(a) ammortamenti<br>(b) svalutazioni durature<br>C3. altre variazioni | |
| D. Rimanenze finali | |
| E. Rivalutazioni totali<br>F. Rettifiche totali:<br>(a) ammortamenti<br>(b) svalutazioni durature | |

4.2 Composizione della voce 140 "altre attività"
(da specificare)

4.3 Composizione della voce 150 "ratei e risconti attivi"
(da specificare)

4.4 Rettifiche per ratei e risconti attivi

(a) voci dell'attivo
(da specificare)

(b) voci del passivo
(da specificare)

4.5 Distribuzione delle attività subordinate

(a) crediti verso enti creditizi

(b) crediti verso enti finanziari

(c) crediti verso clientela

(d) obbligazioni e altri titoli di debito

## Sezione 5 - I debiti

5.1 Dettaglio della voce 10 "debiti verso enti creditizi"

(a) per riporti ed operazioni pronti contro termine
di cui:
- su titoli di Stato

- su obbligazioni e altri titoli di debito

- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.2 Dettaglio della voce 20 "debiti verso enti finanziari"

(a) per riporti ed operazioni pronti contro termine
di cui:
- su titoli di Stato

- su obbligazioni e altri titoli di debito

- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.3 Dettaglio della voce 30 "debiti verso clientela"

(a) per riporti ed operazioni pronti contro termine
di cui:
- su titoli di Stato

- su obbligazioni e altri titoli di debito

- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.4 Debiti verso altre SIM

(a) per servizi ricevuti

(b) per riporti ed operazioni pronti contro termine
di cui:
- su titoli di Stato

- su obbligazioni e altri titoli di debito

- su azioni, quote e altri titoli di capitale

5.5 Debiti rappresentati da titoli

## Sezione 6 - I fondi

6.1 Composizione della sottovoce 90 (c) "fondi per rischi ed oneri: altri fondi"
(da specificare)

6.2 Composizione della voce 100 "fondi rischi su crediti"

## Sezione 7 - Il capitale, le riserve, il fondo per rischi finanziari generali e le passività subordinate

## Sezione 8 - Altre voci del passivo

8.1 Composizione della voce 50 "opzioni e altri valori assimilati emessi"

(a) su titoli:
- titoli di debito
- titoli di capitale

(b) su tassi

(c) su indici

(d) su valute

(e) altre

8.2 Composizione della voce 60 "altre passività"
(da specificare)

8.3 Composizione della voce 70 "ratei e risconti passivi"
(da specificare)

8.4 Rettifiche per ratei e risconti passivi

(a) voci del passivo
(da specificare)

(b) voci dell'attivo
(da specificare)

## Sezione 9 - Le garanzie, gli impegni e le operazioni "fuori bilancio"

9.1 Composizione della voce 10 "garanzie rilasciate"

9.2 Attività costituite in garanzia di propri debiti
(da specificare)

9.3 Composizione della voce 20 "impegni"

9.4 Dettaglio della voce 20 "impegni"

Titoli da ricevere per operazioni da regolare

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- azioni
- altri titoli di capitale

Titoli da conseganre per operazioni da regolare

- titoli di Stato
- altri titoli di debito
- azioni
- altri titoli di capitale

Titoli in valuta

- da ricevere
- da consegnare

Valute

- valute contro valute
- acquisti contro lire
- vendite contro lire

## 9.5 Operazioni "fuori bilancio"

| Operazioni/Finalità | Copertura | Negoziazione | Altre |
|---|---|---|---|
| 1. opzioni acquistate | | | |
| a) titoli di capitale | | | |
| - acquisti ("call") | | | |
| - vendite ("put") | | | |
| b) titoli di debito | | | |
| - acquisti ("call") | | | |
| - vendite ("put") | | | |
| c) valute | | | |
| - valute contro valute | | | |
| - acquisti contro lire ("call") | | | |
| - vendite contro lire ("put") | | | |
| (d) tassi | | | |
| - acquisti | | | |
| - vendite | | | |
| (e) indici | | | |
| - acquisti | | | |
| - vendite | | | |
| 2. opzioni emesse | | | |
| (a) titoli di capitale | | | |
| - acquisti ("put") | | | |
| - vendite ("call") | | | |
| (b) titoli di debito | | | |
| - acquisti ("put") | | | |
| - vendite ("call") | | | |
| (c) valute | | | |
| - valute contro valute | | | |
| - acquisti contro lire ("put") | | | |
| - vendite contro lire ("call") | | | |
| (d) tassi | | | |
| - acquisti | | | |
| - vendite | | | |
| (e) indici | | | |
| - acquisti | | | |
| - vendite | | | |

| Operazioni/Finalità | Copertura | Negoziazione | Altre |
|---|---|---|---|
| 3. altri contratti derivati (con scambio di capitali) | | | |
| (a) titoli | | | |
| - acquisti | | | |
| - vendite | | | |
| (b) valute | | | |
| - valute contro valute | | | |
| - acquisti contro lire | | | |
| - vendite contro lire | | | |
| 4. altri contratti derivati (senza scambio di capitali) | | | |
| (a) valute | | | |
| - valute contro valute | | | |
| - acquisti contro lire | | | |
| - vendite contro lire | | | |
| (b) tassi | | | |
| - acquisti | | | |
| - vendite | | | |
| (c) indici | | | |
| - acquisti | | | |
| - vendite | | | |
| (d) altri valori | | | |
| - acquisti | | | |
| - vendite | | | |

## Sezione 10 - Distribuzione delle attività e delle passività

### 10.1 Distribuzione temporale delle attività e delle passività

| Voci/Durate residue | Durata indeterminata | | | | | | | Durata indeterminata |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | oltre 1 a. fino a 5 a. | | oltre 5 anni | | |
| | a vista | fino a 3 mesi | oltre 3 mesi fino a 12 mesi | Tasso fisso | Tasso indicizz. | T. fisso | T. indic. | |
| 1. Attivo<br>1.1 crediti verso enti creditizi<br>di cui:<br>- riporti ed operazioni PCT<br>1.2 crediti verso enti finanziari<br>di cui:<br>- riporti ed operazioni PCT<br>1.3 crediti verso clientela<br>di cui:<br>- riporti ed operazioni PCT<br>1.4 obbligazioni e altri titoli di debito<br>1.5 operazioni "fuori bilancio" | | | | | | | | |
| 2. Passivo<br>2.1 debiti verso enti creditizi<br>2.2 debiti verso enti finanziari<br>di cui:<br>- riporti ed operazioni PCT<br>2.3 debiti verso clientela<br>di cui:<br>- riporti ed operazioni PCT<br>2.4 debiti rappresentati da titoli<br>2.5 operazioni "fuori bilancio" | | | | | | | | |

10.2 Attività e passività in valuta

(a) attività

- crediti
- obbligazioni e altri titoli di debito
- azioni e altri titoli di capitale
- partecipazioni
- altre attività

(b) passività

- debiti non rappresentati da titoli
- debiti rappresentati da titoli
- altre passività

**Sezione 11 - Altre attività**

11.1 Negoziazione per conto terzi

(a) negoziazione di titoli (da specificare)

(b) negoziazione di valute (da specificare)

11.2 Attività di collocamento

(a) con garanzia

(b) senza garanzia

11.3 Gestione di patrimoni

(a) patrimonio gestito

(b) conferimenti

(c) prelievi

11.4 Raccolta di ordini

11.5 Consulenza

11.6 Sollecitazione a domicilio

11.7 Custodia e amministrazione di valori mobiliari

(a) titoli di terzi in deposito

(b) titoli di terzi depositati presso terzi

(c) titoli di proprietà depositati presso terzi

11.8 Altre operazioni
(da specificare)

## Parte C - Informazioni sul conto economico

### Sezione 1 - I profitti e le perdite da operazioni finanziarie

1.1 Composizione della voce 10 "profitti/perdite da operazioni finanziarie"

| Voci/Operazioni | Titoli | Valute |
|---|---|---|
| A.1 Rivalutazioni<br>A.2 Svalutazioni<br>B.1 Utili (perdite) da realizzo<br>B.2 Altri Profitti/Perdite | | X X X<br>X X X |
| T O T A L I | | |
| 1. Contratti derivati<br>2. Titoli di Stato<br>3. Altri titoli di debito<br>4. Titoli azionari<br>5. Altri titoli di capitale<br>6. Altri | | |

| Voci/operazioni | altri |
|---|---|
| A.1 Rivalutazioni<br>A.2 Svalutazioni<br>B.1 Utili (perdite) da realizzo<br>B.2 Altri profitti/perdite | |
| TOTALI | |
| 1. Contratti derivati:<br>a. su tassi<br>b. su indici<br>2. Altri | |

**Sezione 2 - Le commissioni**

2.1 Composizione della voce 20 "Commissioni attive"

(a) per attività di negoziazione titoli

(b) per attività di negoziazione in cambi

(c) per attività di collocamento

(d) per attività di gestione di patrimoni

(e) per attività di raccolta ordini

(f) per attività di consulenza

(g) per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi

(h) per attività di custodia e amministrazione

(i) per altri servizi

2.2 Composizione della voce 30 "Commissioni passive"

(a) per attività di negoziazione titoli

(b) per attività di negoziazione in cambi

(c) per attività di gestione di patrimoni

(d) per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi

(e) per deposito titoli

(f) per altri servizi

**Sezione 3 - Gli interessi**

3.1 Composizione della voce 40 "interessi attivi e proventi assimilati"

(a) su crediti verso enti creditizi
di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine

(b) su crediti verso enti finanziari
di cui:
- per riporti e operazioni di pronti contro termine

(c) su crediti verso clientela
di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine

(d) su titoli di debito

(e) altri interessi attivi

(f) altri proventi

3.2 <u>Composizione della voce 50 "interessi passivi e oneri assimilati"</u>

(a) su debiti verso enti creditizi
di cui:
- per riporti e operazioni di pronti contro termine

(b) su debiti verso enti finanziari
di cui:
- per riporti e operazioni di pronti contro termine

(c) su debiti verso clientela
di cui:
- per riporti e operazioni pronti contro termine

(d) su debiti rappresentati da titoli

(e) su passività subordinate

(f) altri oneri

**Sezione 4 - Le spese amministrative**

**Sezione 5 - Le rettifiche, le riprese e gli accantonamenti**

5.1 <u>Composizione della voce 120 "rettifiche di valore su crediti e accantonamenti per garanzie e impegni"</u>

(a) rettifiche di valore su crediti

(b) accantonamenti per garanzie e impegni

## Sezione 6 - Altre voci del conto economico

6.1 Composizione della voce 70 "altri proventi di gestione" (da specificare)

6.2 Composizione della voce 110 "altri oneri di gestione" (da specificare)

6.3 Composizione della voce 180 "proventi straordinari" (da specificare)

6.4 Composizione della voce 190 "oneri straordinari" (da specificare)

## Sezione 7 - Altre informazioni sul conto economico

7.1 Distribuzione territoriale dei proventi (da specificare)

7.2 Dati per la contribuzione al Fondo Nazionale di Garanzia

(a) commissioni per attività di negoziazione per conto terzi:

- di azioni;
- di obbligazioni;
- di titoli di Stato;
- di altri valori mobiliari;

(b) somma degli acquisti e delle vendite effettuate per conto terzi:

- di azioni;
- di obbligazioni;
- di titoli di Stato;
- di altri valori mobiliari;

(c) commissioni per attività di collocamento e distribuzione di valori mobiliari;

(d) commissioni per attività di gestione di patrimoni mobiliari;

(e) consistenza media mensile dei patrimoni mobiliari gestiti per conto terzi;

(f) commissioni per attività di raccolta ordini;

(g) commissioni per attività di consulenza in materia di valori mobiliari;

(h) commissioni per attività di sollecitazione del pubblico risparmio;

(i) somma degli acquisti e delle vendite effettuate in conto proprio con il pubblico:

- di azioni;
- di obbligazioni;
- di titoli di Stato;
- di altri valori mobiliari.

## Parte D - Altre informazioni

### Sezione 1 - Gli amministratori, i sindaci e i dipendenti

1.1 Compensi di amministratori e sindaci

(a) amministratori

(b) sindaci

1.2 Crediti e garanzie rilasciate a favore di amministratori e sindaci

(a) amministratori

(b) sindaci

1.3 Numero medio dei dipendenti per categoria

(a) dirigenti
(b) funzionari
(c) restante personale

### Sezione 2 - Impresa capogruppo

2.1 Denominazione

2.2 Sede

# Appendice B. SCHEMI DEL BILANCIO CONSOLIDATO

## B.1. STATO PATRIMONIALE CONSOLIDATO

### ATTIVO

10. Cassa e disponibilità

20. Crediti verso enti creditizi:
    (a) a vista
    (b) altri crediti

30. Crediti verso enti finanziari
    (a) a vista
    (b) altri crediti

40. Crediti verso clientela

50. Obbligazioni e altri titoli di debito:
    (a) di emittenti pubblici
    (b) di enti creditizi
    (c) di enti finanziari
        di cui:
        - titoli propri
    (d) di altri emittenti

60. Azioni, quote e altri titoli di capitale

70. Opzioni e altri valori assimilati

80. Partecipazioni
    (a) valutate al patrimonio netto
    (b) altre

90. Partecipazioni in imprese del gruppo

(a) valutate al patrimonio netto

(b) altre

100. Differenze positive di consolidamento

110. Differenze positive di patrimonio netto

120. Immobilizzazioni immateriali

130. Immobilizzazioni materiali

140. Capitale sottoscritto non versato

di cui:
- capitale richiamato

150. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)

160. Altre attività

di cui:
- depositi presso organismi di compensazione e garanzia
- crediti verso promotori finanziari

170. Ratei e risconti attivi:

(a) ratei attivi

(b) risconti attivi

Totale dell'attivo

PASSIVO

10. Debiti verso enti creditizi:

    (a) a vista

    (b) a termine o con preavviso

20. Debiti verso enti finanziari:

    (a) a vista

    (b) a termine o con preavviso

30. Debiti verso clientela

    (a) a vista

    (b) a termine o con preavviso

40. Debiti rappresentati da titoli:

    (a) obbligazioni

    (b) altri titoli

50. Opzioni e altri valori assimilati emessi

60. Altre passività

    di cui:
    - debiti verso promotori finanziari

70. Ratei e risconti passivi:

    (a) ratei passivi

    (b) risconti passivi

80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

90. Fondi per rischi ed oneri:

    (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili

(b) fondi imposte e tasse

(c) fondo di consolidamento per rischi e oneri futuri

(d) altri fondi

100. Fondo per rischi finanziari generali

110. Fondi rischi su crediti

120. Passività subordinate

130. Differenze negative di consolidamento

140. Differenze negative di patrimonio netto

150. Patrimonio di pertinenza di terzi (+/-)

160. Capitale

170. Sovrapprezzi di emissione

180. Riserve:

(a) riserva legale

(b) riserva per azioni proprie

(c) riserve statutarie

(d) altre riserve

190. Riserve di rivalutazione

200. Utili (Perdite) portati a nuovo

210. Utile (perdita) d'esercizio

Totale del passivo

GARANZIE E IMPEGNI

10. Garanzie rilasciate

20. Impegni

## B.2. CONTO ECONOMICO CONSOLIDATO

10. Profitti (perdite) da operazioni finanziarie

    di cui:
    - su titoli
    - su contratti derivati
    - su valuta

20. Commissioni attive

30. Commissioni passive

40. Interessi attivi e proventi assimilati

    di cui:
    - su titoli di debito
    - su riporti e operazioni pronti contro termine
    - su altri crediti

50. Interessi passivi e oneri assimilati

    di cui:
    - su riporti e operazioni pronti contro termine
    - su altri debiti

60. Dividendi e altri proventi

    a) su azioni, quote e altri titoli di capitale

    b) su partecipazioni

    c) su partecipazioni in imprese del gruppo

70. Altri proventi di gestione

80. Spese amministrative:

(a) spese per il personale
di cui:
- salari e stipendi
- oneri sociali
- trattamento di fine rapporto
- trattamento di quiescenza e simili

(b) altre spese amministrative

90. Rettifiche di valore su immobilizzazioni immateriali e materiali

100. Accantonamenti per rischi ed oneri

110. Altri oneri di gestione

120. Rettifiche di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

130. Riprese di valore su crediti e su accantonamenti per garanzie e impegni

140. Accantonamenti ai fondi rischi su crediti

150. Rettifiche di valore su immobilizzazioni finanziarie

160. Riprese di valore su immobilizzazioni finanziarie

170. Utili (perdite) delle partecipazioni valutate al patrimonio netto

180. Utile (Perdita) delle attività ordinarie

190. Proventi straordinari

200. Oneri straordinari

210. Utile (Perdita) straordinario

220. Utilizzo del fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri

230. Variazione del fondo per rischi finanziari generali

240. Imposte sul reddito dell'esercizio

250. Utile (Perdita) d'esercizio di pertinenza di terzi

260. Utile (Perdita) d'esercizio

## Appendice C. EQUITY RATIOS E DIFFERENZE DI CONSOLIDAMENTO

### C.1. Equity ratios

#### Esempio 1

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B;
- la società B detiene a sua volta il 60 per cento del capitale della società C;
- la società C detiene a sua volta il 70 per cento del capitale della società D;
- la società A detiene il 20 per cento del capitale della società C.

La struttura partecipativa "a catena" di tale gruppo può essere raffigurata così:

```
  ┌───┐
  │ A ├────┐
  └───┘    │
    │      │
90% v      │
  ┌───┐    │
  │ B │    │
  └───┘    │
    │      │
60% v      │
  ┌───┐    │20%
  │ C │<───┘
  └───┘
    │
70% v
  ┌───┐
  │ D │
  └───┘
```
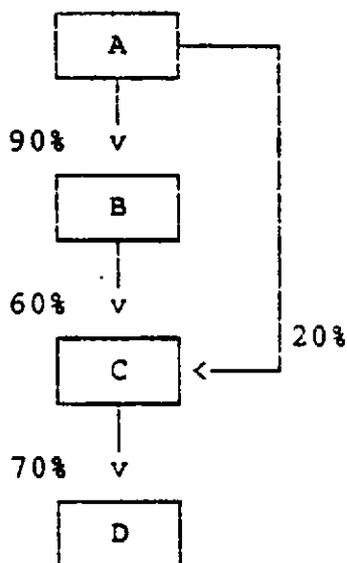
Per calcolare l'equity ratio (E. R.) della società capogruppo rispetto a una società controllata indirettamente (ossia per il tramite di altre società controllate) occorre moltiplicare i rapporti di partecipazione delle varie società componenti la catena partecipativa. Quando una società inclusa nel consolidamento è partecipata da più società pure incluse nel consolidamento, è necessario sommare i singoli prodotti.

Nell'esempio l'equity ratio di A in D si calcola nel seguente modo:

$$D = (0,90 * 0,60 * 0,70) + 0,20 * 0,70 = 0,518$$

## C.2. Differenze di consolidamento

### C.2.1 Differenza di consolidamento negativa derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 70;
- il valore del patrimonio netto (capitale, sovrapprezzi di emissione, riserve, fondo per rischi bancari generali, utili portati a nuovo, utile d'esercizio per la parte destinata a riserve e a dividendi, al netto delle perdite portate a nuovo nonché della perdita d'esercizio) della società B è di L. 100.

Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 70) e la corrispondente quota del patrimonio netto dell'impresa controllata (L. 90, pari al 90 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 20. Se tale differenza non è imputabile alle attività e alle passività dell'impresa controllata, nel bilancio consolidato essa va iscritta alternativamente:

a) nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento" dello stato patrimoniale consolidato;

b) nella sottovoce (c) "fondo di consolidamento per rischi ed oneri futuri" della voce del passivo "fondi per rischi ed oneri", quando sia dovuta alla previsione di un'evoluzione sfavorevole dei futuri risultati economici dell'impresa controllata.

La quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 10, va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

### C.2.2 Differenza di consolidamento positiva derivante da una partecipazione di controllo diretta

I dati dell'esempio sono i seguenti:

- la società A detiene il 70 per cento del capitale della società B, mentre il restante 30 per cento appartiene a soci di minoranza;
- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 100;

- il patrimonio della società B è così composto:

| | |
|---|---|
| capitale | L. 60 |
| · riserve | L. 40 |
| · riserve di rivalutazione | L. 5 |
| · fondi rischi su crediti | L. 15 |

Il raffronto tra il valore della partecipazione (L. 100) e la corrispondente quota del patrimonio netto (che esclude le riserve di rivalutazione e i fondi rischi su crediti) dell'impresa controllata (L. 70, pari al 70 per cento di L. 100) fa emergere una differenza di L. 30.

Nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3 è stabilito che, quando la partecipazione eccede il patrimonio netto, ai fini della redazione del bilancio consolidato la differenza debba essere compensata, per la parte che rimane dopo l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, con le riserve di rivalutazione e con i fondi rischi su crediti dell'impresa controllata. L'importo residuo va ricondotto, per la quota di pertinenza del gruppo, tra le differenze positive di consolidamento.

Nell'esempio considerato, supponendo che non sia possibile l'imputazione agli elementi dell'attivo e del passivo, si ha pertanto che:

- la differenza di L. 30 si compensa con il 70 per cento delle riserve di rivalutazione (L. 3,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 10,5);
- il residuo importo delle differenze (L. 16) va iscritto nella voce 100 dell'attivo ("differenze positive di consolidamento") dello stato patrimoniale consolidato;
- il residuo importo delle riserve di rivalutazione (L. 1,5) e dei fondi rischi su crediti (L. 4,5) deve essere iscritto nelle corrispondenti voci del passivo;
- la quota di patrimonio spettante ai soci di minoranza, pari a L. 30 (30 per cento della somma di capitale e riserve), va ricondotta nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza di terzi".

**C.2.3 Differenze di consolidamento negative derivanti da partecipazioni di controllo dirette e indirette**

Si ipotizzi che al 31/12/1993 si abbia la seguente situazione:

- la società A detiene il 90 per cento del capitale della società B, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;
- la società B detiene a sua volta il 90 per cento del capitale della società C, mentre il restante 10 per cento appartiene a soci di minoranza;

- il valore contabile della partecipazione della società A nella società B è di L. 70;
- il valore contabile della partecipazione della società B nella società C è di L. 60;
- il valore del patrimonio netto della società B è di L. 100;
- il valore del patrimonio netto della società C è di L. 100.

Alla medesima data i bilanci delle società A, B e C al 31/12 sono ([1]):

Soc. A —90%→ Soc. B —90%→ Soc. C

| Soc. A | | Soc. B | | Soc. C | |
|---|---|---|---|---|---|
| Part. L.70 | Cap. L.100 | Part. L.60 | Cap. L.50 | Cr. L.100 | Cap. L.100 |
| Cr. L.90 | Ris. L. 50 | Cr. L.45 | Ris. L.50 | | |
| | F.R. L. 10 | | F.R. L. 5 | | |

LEGENDA:

- Part. = Partecipazioni
- Cr. = Crediti
- Cap. = Capitale
- Ris. = Riserve
- F.R. = Fondo rischi su crediti

Secondo quanto stabilito nel paragrafo 2.1.1 del capitolo 3, il calcolo delle differenze di consolidamento e degli interessi di minoranza deve essere effettuato applicando gli "equity ratios".

Nel caso di specie, immaginando che le differenze emergenti dal raffronto tra partecipazioni e patrimoni non siano imputabili alle attività e alle passività delle singole imprese controllate, si hanno differenze negative di consolidamento per L. 47 e interessi di minoranza per L. 13, così determinate:

Differenze negative di consolidamento

a) L. 20 relative alla partecipazione di controllo diretta della società A nella società B;

b) L. 27 relative alla partecipazione di controllo indiretta della società A nella società C (importo pari al 90 per cento della differenza di consolidamento di L. 30 della

---

1. Per comodità si suppone che l'utile d'esercizio delle tre società sia pari a zero.

società B nella società C) (2);

Interessi di minoranza

a) L. 13 relative ai soci di minoranza della società B, di cui L. 10 di diretta pertinenza e L. 3 per la quota loro attribuita della differenza di consolidamento di C in B (10 per cento di L. 30);

b) L. 10 relative ai soci di minoranza della società C.

Ciò premesso e supponendo che con riferimento alle imprese controllate non si preveda un'evoluzione sfavorevole dei risultati economici, nello stato patrimoniale del bilancio consolidato vanno iscritte:

a) L. 47 nella voce del passivo "differenze negative di consolidamento";

b) L. 23 nella voce del passivo "patrimonio di pertinenza dei terzi".

Lo stato patrimoniale del bilancio consolidato sarà il seguente:

BILANCIO CONSOLIDATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Crediti verso clientela | L. 235 | Fondi rischi su crediti | L. 15 |
| | | Differenze negative di consolidamento | L. 47 |
| | | Patrimonio di pertinenza di terzi | L. 23 |
| | | Capitale | L. 100 |
| | | Riserve<br>(a) riserva legale | L. 50 |
| | L. 235 | | L. 235 |

2. L'equity ratio di A in B è pari al 90 per cento; l'equity ratio di A in C è pari all'81 per cento (90 per cento moltiplicato per il 90 per cento). La quota della differenza di consolidamento di pertinenza del gruppo viene calcolata nel seguente modo:

90% * [L.60 - 90% (L.100)] = 81% (L.100) - 90% (L.100) = - L.27

dove il primo termine rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo del patrimonio di C, mentre il secondo rappresenta la quota di pertinenza della capogruppo della partecipazione di B in C.

Si ipotizzi che nell'esercizio successivo (chiuso al 31/12/1994) le società A, B e C registrino le seguenti variazioni del patrimonio netto e dei fondi rischi su crediti ([3]):

a) <u>società A</u>:
- aumento del fondo rischi su crediti: L. 3;
- utile d'esercizio: L. 20.

b) <u>società B</u>:
- aumento del fondo rischi su crediti: L. 1,
- utile d'esercizio: L. 10 (per L. 6 attribuito a riserve e per L. 4 destinato a dividendi).

c) <u>società C</u>:
- costituzione del fondo rischi su crediti: L. 2;
- utile d'esercizio: L. 5 (attribuito interamente a riserve).

Secondo quanto disposto dalle istruzioni (cfr. capitolo 3, paragrafo 2.1.1), le variazioni del patrimonio netto delle imprese controllate che si registrano negli esercizi successivi a quello del primo consolidamento vanno iscritte, per la quota di pertinenza del gruppo in base al calcolo degli "equity ratios", nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale ("riserve", "fondo per rischi finanziari generali" "utile d'esercizio" ecc.).

E' inoltre stabilito che nel "patrimonio di pertinenza dei terzi" deve essere inclusa la quota di pertinenza, diretta e indiretta, dei terzi del patrimonio netto delle imprese controllate (al netto dei dividendi loro assegnati).

Nel caso qui considerato si ha che l'utile di pertinenza del gruppo risulta pari a L. 33,05, il patrimonio spettante ai soci di minoranza di B e di C è aumentato di L. 1,55 e il debito verso i medesimi soci per dividendi da distribuire ammonta a L. 0,4. Tali importi sono così determinati:

<u>Utile di pertinenza del gruppo</u>

- L. 20 relative all'utile d'esercizio della società A;
- L. 9 (pari al 90 per cento di L. 10) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società B;
- L. 4,05 (pari al 90 per cento di L. 4,5) relative alla quota di pertinenza della società A dell'utile d'esercizio prodotto dalla società C.

---

3. Si suppone che tali variazioni siano interamente investite in titoli di Stato.

Variazione del patrimonio di terzi

- L. 1,05 spettanti ai soci di minoranza della società B, di cui L. 0,6 di diretta pertinenza ([4]) e L. 0,45 per la quota loro attribuita dell'incremento patrimoniale della società C;
- L. 0,5 (pari al 10 per cento di L. 5) spettanti ai soci di minoranza della società C.

Passività verso i soci di minoranza

- L. 0,4 relative ai dividendi assegnati ai soci di minoranza della società B.

Conformemente alle istruzioni del presente manuale le variazioni suddette debbono essere ricondotte nelle pertinenti voci dello stato patrimoniale consolidato relativo al 31/12/1994 che, pertanto, si presenta così:

BILANCIO CONSOLIDATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| Crediti verso clientela | L.235 | Altre passività | L. 0,4 |
| Obbligazioni e altri titoli di debito | | Fondi rischi su crediti | L. 21 |
| (a) di emittenti pubblici | L. 41 | Differenze negative di consolidamento | L. 47 |
| | | Patrimonio di pertinenza di terzi | L. 24,55 |
| | | Capitale | L.100 |
| | | Riserve | |
| | | (a) riserva legale | L. 50 |
| | | Utile d'esercizio | L. 33 |
| | L.276 | | L.276 |

4. L'importo di L. 0,6 rappresenta la quota (10 per cento) dell'utile d'esercizio della società B (L.10) di pertinenza dei soci di minoranza diminuito dei dividendi (0,4) assegnati ai medesimi.

# SCHEMA DELLA SITUAZIONE SEMESTRALE DEI CONTI DELLE SOCIETÀ DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE

**ATTIVITA'**

10\. Cassa e disponibilità

20\. Crediti verso enti creditizi:

(a) a vista
(b) altri crediti

30\. Crediti verso enti finanziari

(a) a vista

(b) altri crediti

40\. Crediti verso clientela

50\. Obbligazioni e altri titoli di debito:

(a) di emittenti pubblici

(b) di enti creditizi

(c) di enti finanziari
di cui:
- titoli propri

(d) di altri emittenti

60\. Azioni, quote e altri titoli di capitale

70\. Opzioni e altri valori assimilati

80\. Partecipazioni

90\. Partecipazioni in imprese del gruppo

100\. Immobilizzazioni immateriali

di cui:
- costi di impianto
- avviamento

110\. Immobilizzazioni materiali

120. Capitale sottoscritto non versato

di cui:
- capitale richiamato

130. Azioni o quote proprie
(con indicazione anche del valore nominale)

140. Altre attività

di cui:
- depositi presso organismi di compensazione e garanzia
- crediti verso promotori finanziari

150. Ratei e risconti attivi:

(a) ratei attivi

(b) risconti attivi

160. Totale costi del periodo:

(a) perdite da operazioni finanziarie

(b) commissioni passive
di cui:
- per attività di negoziazione titoli
- per attività di negoziazione in cambi
- per attività di gestione di patrimoni
- per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
- per deposito titoli
- per altri servizi

(c) interessi passivi e oneri assimilati

(d) altri costi

**PASSIVITA'**

10. Debiti verso enti creditizi:

(a) a vista

(b) a termine o con preavviso

20. Debiti verso enti finanziari:

    (a) a vista

    (b) a termine o con preavviso

30. Debiti verso clientela

    (a) a vista

    (b) a termine o con preavviso

40. Debiti rappresentati da titoli:

50. Opzioni e altri valori assimilati emessi

60. Altre passività
    di cui:
    - debiti verso promotori finanziari

70. Ratei e risconti passivi:

    (a) ratei passivi

    (b) risconti passivi

80. Trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato

90. Fondi per rischi ed oneri:

    (a) fondi di quiescenza e per obblighi simili

    (b) fondi imposte e tasse

    (c) altri fondi

100. Fondo per rischi finanziari generali

110. Fondi rischi su crediti

120. Passività subordinate

130. Capitale

140. Sovrapprezzi di emissione

150. Riserve:

(a) riserva legale

(b) riserva per azioni proprie

(c) riserve statutarie

(d) altre riserve

160. Riserve di rivalutazione

170. Utili (Perdite) portati a nuovo

180. Totale ricavi del periodo

(a) profitti da operazioni finanziarie

(b) commissioni attive
di cui:
- per attività di negoziazione titoli
- per attività di negoziazione in cambi
- per attività di collocamento
- per attività di gestione di patrimoni
- per attività di raccolta ordini
- per attività di consulenza
- per vendita a domicilio di valori mobiliari, prodotti e servizi
- per attività di custodia e amministrazione
- per altri servizi

(c) interessi attivi e proventi assimilati

(d) altri proventi

**GARANZIE E IMPEGNI**

10. Garanzie rilasciate

20. Impegni

93A0657

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(5651327) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S

# ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

## LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

### ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di De Luca
Via A. Herio 21

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele 146
Libreria dell'UNIVERSITÀ
di Lidia Cornacchia
Via Galilei, angolo via Gramsci

◇ **TERAMO**
Libreria IPOTESI
Via Oberdan, 9

### BASILICATA

◇ **MATERA**
Cartolibreria
Eredi ditta MONTEMURRO NICOLA
Via della Beccherie 69

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

### CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **PALMI (Reggio Calabria)**
Libreria BARONE PASQUALE
Via Roma 31

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria PIROLA MAGGIOLI
di Fiorelli E.
Via Buozzi 23

◇ **SOVERATO (Catanzaro)**
Rivendita generi Monopolio
LEOPOLDO MICO
Corso Umberto 144

### CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi 47

◇ **BENEVENTO**
Libreria MASONE NICOLA
Viale dei Rettori 71

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile ang. via S. Matteo 51

◇ **SALERNO**
Libreria ATHENA S.a.s.
Piazza S. Francesco 66

### EMILIA-ROMAGNA

◇ **ARGENTA (Ferrara)**
C.S.P. - Centro Servizi Polivalente S.r.l.
Via Matteotti 36/B

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre 160

◇ **RAVENNA**
Libreria TARANTOLA
Via Matteotti 37

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria DEL PROFESSIONISTA
di Giorgi Egidio
Via XXII Giugno 3

### FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia 9/F
Libreria TERGESTE S.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria UNIVERSITAS
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

### LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Cartolibreria LE MUSE
Via Marittima, 15

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore 121
Cartolibreria ONORATI AUGUSTO
Via Raffaele Garofalo, 33
Libreria GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Chiosco Pretura di Roma
Piazzale Clodio

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **TIVOLI (Roma)**
Cartolibreria MANNELLI
di Rosarita Sabatini
Viale Mannelli 10

◇ **TUSCANIA (Viterbo)**
Cartolibreria MANCINI DUILIO
Viale Trieste

◇ **VITERBO**
Libreria "AR" di Massi Rossana e C.
Palazzo Uffici Finanziari
Località Pietrare

### LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria CENTRALE
Via Colli 5

◇ **SAVONA**
Libreria IL LEGGIO
Via Montenotte 36/R

### LOMBARDIA

◇ **ARESE (Milano)**
Cartolibreria GRAN PARADISO
Via Valera 23

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli 14

◇ **CREMONA**
Libreria DEL CONVEGNO
Corso Campi 72

◇ **MANTOVA**
Libreria ADAMO DI PELLEGRINI
di M. Di Pellegrini e D. Ebbi S.n.c.
Corso Umberto I 32

◇ **PAVIA**
GARZANTI Libreria internazionale
Palazzo Università
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi 14

◇ **VARESE**
Libreria PIROLA
Via Albuzzi 8
Libreria PONTIGGIA e C.
Corso Moro 3

### MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica 11

◇ **PESARO**
LA TECNOGRAFICA
di Mattioli Giuseppe
Via Mameli 80/82

### MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI.E.M.
Via Capriglione 42-44

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi 115

### PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele 19

◇ **ASTI**
Libreria BORELLI TRE RE
Corso Alfieri 364

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà 20

### PUGLIA

◇ **ALTAMURA (Bari)**
JOLLY CART di Lorusso A. & C.
Corso V. Emanuele 65

◇ **BARI**
Libreria FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio 16

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria 4

◇ **CORATO (Bari)**
Libreria GIUSEPPE GALISE
Piazza G. Matteotti 9

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
di Lecce Spazio Vivo
Via M. Di Pietro 28

◇ **MANFREDONIA (Foggia)**
IL PAPIRO - Rivendita giornali
Corso Manfredi 126

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

### SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele 30/32

◇ **NUORO**
Libreria DELLE PROFESSIONI
Via Manzoni 45/47

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello 10

### SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I 36

◇ **CATANIA**
ENRICO ARLIA
Rappresentanze editoriali
Via V. Emanuele, 62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **FAVARA (Agrigento)**
Cartolibreria MILIOTO ANTONINO
Via Roma, 60

◇ **MESSINA**
Libreria PIROLA
Corso Cavour, 47

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando, 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria E. GIGLIO
Via IV Novembre, 39

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza 22

◇ **TRAPANI**
Libreria LO BUE
Via Cassio Cortese 8

### TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
Libreria MARZOCCO
Via de' Martelli 22 R

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Libreria AMEDEO NUOVA
di Quilici Irma & C. S.n.c.
Corso Amedeo 23/27

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via S. Paolino, 45/47
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
GESTIONE LIBRERIE
Piazza Garibaldi 8

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme 5/7

### TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz 11

### UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Libreria LUNA di Verri e Bibi s.n.c.
Via Gramsci 41

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito 29

### VENETO

◇ **BELLUNO**
Cartolibreria BELLUNESE
di Baldan Michela
Via Loreto 22

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio 41/43

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:**
- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  **BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;**
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G Verdi, 10) Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

## PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1993

*Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1993*
*i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1993 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1993*

### ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

***Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili***

**Tipo A** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 345.000 |
| - semestrale | L. 188.000 |

**Tipo B** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 63.000 |
| - semestrale | L. 44.000 |

**Tipo C** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 193.000 |
| - semestrale | L. 105.000 |

**Tipo D** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 63.000 |
| - semestrale | L. 44.000 |

**Tipo E** - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni

| | |
|---|---|
| - annuale | L. 193.000 |
| - semestrale | L. 105.000 |

**Tipo F** - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali

| | |
|---|---|
| annuale | L. 664.000 |
| - semestrale | L. 366.000 |

*Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di* **L. 98.000,** *si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1993*

| | |
|---|---|
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi ed esami»* | L. 2.550 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.300 |
| *Supplementi ordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |
| *Supplementi straordinari* per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

### Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 120.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione | L. 1.400 |

### Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 78.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo | L. 7.350 |

### Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1993
**(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)**

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate | L. 1.300 000 |
| Vendita singola per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna | L. 1.500 |
| per ogni 96 pagine successive | L. 1.500 |
| Spese per imballaggio e spedizione raccomandata | L. 4.000 |

*N B* — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983 — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

### ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

| | |
|---|---|
| Abbonamento annuale | L. 325.000 |
| Abbonamento semestrale | L. 198.000 |
| Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione | L. 1.450 |

*I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento

**Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA**
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189


* 4 1 1 2 0 0 0 3 3 0 9 3 *

L. 9.800